SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2004.

Assegnazione al comune di Tolentino delle risorse, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004, n. 3372, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'acquedotto del comune di Tolentino» con la quale il sindaco del comune di Tolentino è stato nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi atti a fronteggiare l'emergenza;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, della citata ordinanza che prevede che per la realizzazione degli interventi ivi previsti si provvede utilizzando le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che — allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte — ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'esercizio finanziario 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005;

Visto il comma 2 della medesima disposizione che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Vista la nota n. 21683 in data 18 ottobre 2004 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in merito all'assegnazione oggetto del presente provvedimento;

Decreta:

1. A valere sulla quota relativa all'esercizio finanziario 2003 del Fondo per interventi straordinari indicato nelle premesse viene assegnato l'importo di 800.000,00 euro in favore del sindaco del comune di Tolentino - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per il visto.

Roma, 28 ottobre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11860

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al movimento franoso, che ha interessato il territorio del comune di Varenna, il giorno 13 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 13 novembre 2004 il territorio del comune di Varenna in provincia di Lecco è stato interessato da un movimento franoso causato da intense precipitazioni con successivi sbalzi termici verificatisi nei giorni precedenti all'evento;

Considerato che tale evento ha provocato ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie;

Considerato, altresì, che a seguito del predetto movimento franoso che ha causato il decesso di due persone, si è determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Lombardia pervenuta con nota prot. n. Y1.2004.00119.35 del 18 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Varenna in provincia di Lecco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Foggia, in conseguenza del crollo di un edificio, verificatosi in data 20 novembre 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 20 novembre 2004 nel territorio del comune di Foggia si è verificato l'improvviso crollo con conseguente completa distruzione di un edificio e che a seguito di tale evento si è reso necessario, per motivi di sicurezza, lo sgombero di alcuni immobili adiacenti;

Considerato che il crollo del palazzo ha causato un numero elevato di vittime e feriti, ed ha determinato una situazione di grande disagio per numerosi cittadini;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti finalizzati ad assicurare interventi per il soccorso dei cittadini danneggiati;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 20 novembre 2004 del prefetto di Foggia;

Vista la nota del 22 novembre 2004 del sindaco di Foggia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Foggia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11951

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2004.

Inserimento del comune di Atina nell'elenco dei comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi, così come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Vista la determinazione 3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale»;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto alla individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 25 ottobre 1999, 27 giugno 2000, 30 aprile 2001, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000, n. 148 del 28 giugno 2001, e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002 e 20 marzo 2003, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 162 del 12 giugno 2002 e n. 81 del 7 aprile 2003, con i quali sono state apportate modificazioni alla tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 17 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2004, che ha previsto per il comune di Atina (Frosinone), la sostituzione della zona climatica di appartenenza da D ad E, di cui alla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento del comune di Atina (Frosinone);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, è inserito il seguente comune non metanizzato ricadente nella zona climatica E:

Codice ISTAT: 011060, comune di Atina, provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A11874

DECRETO 30 novembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 121264 del 22 novembre 2004, che ha disposto per il 30 novembre 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 121264 del 22 novembre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,957.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 86.029.294,92 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,080 ed a 98,466.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A11965

DECRETO 3 dicembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con il quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 dicembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 82.652 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto del Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 dicembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A11966

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 settembre 2004.

Modifiche ai biglietti d'ingresso di numerosi siti e musei archeologici della città di Roma, di importante rilevanza nazionale ed internazionale.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 18870 del 17 giugno 2004 della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma con cui si propone l'istituzione in via sperimentale e per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* di un biglietto unico di € 7,00, con validità di settantadue ore, per l'ingresso nelle sedi espositive del Museo Archeologico Nazionale Romano comprendenti Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano e Cripta Balbi ed un biglietto unico di € 6,00, con validità di sette giorni (ore centosessantotto) per l'ingresso alle aree archeologiche di Cecilia Metella, Villa dei Quintili e Terme di Caracalla, con conseguente sospensione per l'anno della sperimentazione dei biglietti singoli attualmente in vigore e della «Museum Card» biglietto cumulativo riguardante solo le sedi del Museo Archeologico Nazionale Romano al fine di promuovere le sedi di competenza della Soprintendenza archeologica di Roma meno note al grande pubblico e nel contempo comunicare efficacemente il valore dell'unità culturale del Museo Archeologico Nazionale Romano;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 21 giugno 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Sono istituiti in via sperimentale e per la durata di un anno, come specificato nelle premesse del presente decreto, un biglietto unico di € 7,00, con validità di settantadue ore, per l'ingresso nelle sedi espositive del Museo Nazionale Romano (Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano e Cripta Balbi) ed un biglietto unico di € 6,00, con validità di sette giorni (ore centosessantotto) per l'ingresso nelle aree archeologiche della via Appia, nel Mausoleo di Cecilia Metella, nella Villa dei Quintili e nelle Terme di Caracalla.

Sono temporaneamente sospesi i biglietti unici vigenti per l'ingresso nelle singole sedi espositive ed il biglietto cumulativo denominato «Museum Card» per l'accesso esclusivo alle sedi del Museo Archeologico Nazionale Romano.

Restano ovviamente in vigore le vigenti disposizioni in materia di agevolazioni, riduzioni ed ingresso gratuito.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sarà esecutivo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione per la durata di un anno con eventuale possibilità di rinnovo.

Roma, 21 settembre 2004

Il direttore generale: REGGIANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 226

04A11949

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2004.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 settembre 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *A* di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è completato con le seguenti varietà certificate di frumento duro:

Amedeo;
Campodoro;
Carioca;
Chiara;
Elios;
Ermocolle;
Giusto;
Messapia;
Sfinge;
Turchese;
Vertola.

2. All'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è aggiunta la seguente disposizione: «Con provvedimento dirigenziale sono definite, per le varie specie di sementi certificate elencate al precedente comma 2, le modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per ciascun bovino macellato in età superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi e allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico, nonché per i bovini allevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2081/92 e dal regolamento (CE) n. 1804/99, compatibilmente con i piani di sviluppo rurale, la permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione. Ai fini dei controlli le organizzazioni autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della citata normativa comunitaria, forniscono i dati relativi in ambito SIAN agli organismi pagatori competenti.».

4. L'allegato *B* di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è completato con le seguenti razze:

Vacca cabannina;
Modicana;
Cinisara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 10

04A11787

DECRETO 3 novembre 2004.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 5 agosto 2004, recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, in particolare l'art. 42, comma 9;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento (CE) 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004;

Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Livello della trattenuta

1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/03 e del paragrafo 1, lettera *a)*, dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004 — debitamente registrata presso l'organismo pagatore — viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/03.

2. Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale.

Art. 2.

Trasferimento dei titoli agli aiuti

1. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, dopo le parole «In caso di vendita» sono aggiunte le seguenti: «o trasferimento definitivo ai sensi della lettera *g)* dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 795/2004».

2. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, è aggiunta in fine la seguente frase: «Dette trattenute non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004».

3. All'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori» sono sostituite con le seguenti «deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi».

Art. 3.

Rettifiche

1. All'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, la parola «commi» è sostituita con la seguente «paragrafi».

2. All'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti «alla data di presentazione della domanda nel primo anno di applicazione del regime unico di pagamento, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004.

3. All'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «comma 1» sono sostituite con le seguenti «paragrafo 1».

4. All'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «comma 4» sono sostituite con le seguenti «paragrafo 4».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 1

04A11788

DECRETO 25 novembre 2004.

Funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche ivi compreso il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, concernente il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Vista la legge 17 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 17 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002

recante «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» con il quale è stata affidata in via definitiva ai consorzi istituiti ai sensi dei citati regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998 la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2002 concernente la nomina del cav. Arturo Carpignoli quale presidente della Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2002;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2003 che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004, la sospensione degli effetti del decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Considerata la necessità di assicurare una gestione razionale e duratura della cattura della risorsa molluschi nell'ambito dei compartimenti marittimi garantendo pari opportunità di prelievo a tutte le imprese operanti nelle acque territoriali;

Considerata altresì la necessità di disporre di valutazioni scientifiche aggiornate dello stato delle risorse molluschi bivalvi al fine di adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi essendo finalizzata all'individuazione di una pesca responsabile volta a conciliare lo sforzo di pesca con le reali capacità produttive del mare rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie in cui lo Stato conserva una potestà di legislazione esclusiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Considerato che nel periodo di sospensione del decreto 11 febbraio 2003, la Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi ha continuato ad assicurare, anche alla luce del «principio di lealtà» cui devono improntarsi i rapporti Stato-regioni, il contemperamento degli interessi coinvolti afferenti l'intero territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di continuare ad avvalersi di tale indispensabile funzione di garanzia svolta dalla predetta Conferenza permanente, nelle more del definitivo assetto conseguente alla fase, tuttora in atto, di transizione tra Stato e regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La Conferenza permanente, presieduta dal cav. Arturo Carpignoli e nella composizione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2002 in premessa citato, assicura il coordinamento nazionale degli interventi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi anche mediante l'affidamento in via definitiva della gestione e tutela dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti e riconosciuti ai sensi dei regolamenti di cui ai decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998 assicurando l'uniformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca.

2. La Conferenza permanente intraprende ogni utile iniziativa volta ad assicurare anche la verifica ed il controllo delle attività consortili, al fine di assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attività di pesca.

3. La Conferenza permanente intraprende ogni utile iniziativa volta ad individuare gli strumenti finanziari necessari alla valutazione scientifica dello stato delle risorse, propedeutica all'elaborazione del parere sui piani annuali di semina e di gestione, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, da parte del «Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi», di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 5 agosto 2002.

4. La Conferenza permanente promuove la cooperazione tra i consorzi al fine di individuare gli strumenti necessari a far fronte allo stato di crisi del comparto e consentire l'istituzione e la disciplina di un «Fondo di solidarietà nazionale» per il settore dei molluschi bivalvi.

5. Fermo restando il totale numerico della flotta italiana autorizzata alla draga idraulica, già fissato fino al 2008 ai sensi della legge n. 164/1998, la Conferenza permanente, sentito il comitato nazionale richiamato al precedente comma 3, esprime il proprio parere alla competente Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura sull'eventuale rideterminazione, su base compartimentale, della distribuzione della flotta in misura eco-compatibile.

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 in premessa citato è abrogato.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A11971

DECRETO 29 novembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dell'8 agosto 2004 nella provincia di Terni;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Umbria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Terni:

grandinate dell'8 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nei territori del comune di Montegabbione.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A11755

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 novembre 2004.

Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in particolare il Titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie in data 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 40 del 18 febbraio 2004, per l'«Approvazione dell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive» al 31 dicembre 2003;

Viste le note in data 28 gennaio 2004 con le quali l'Ufficio sicurezza mineraria ha richiesto ai produttori, agli importatori e ai rappresentanti autorizzati il versamento del canone relativo all'anno 2004 di € 50 per ciascuno dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed elencati nel citato elenco al 31 dicembre 2003;

Visti i messaggi di posta elettronica in data 1° agosto 2004 e 16 settembre 2004 con i quali la società Schlumberger Italiana S.p.a. (codice SCI) comunica l'elenco di 57 prodotti esplodenti intestati alla medesima società per i quali non intende versare il canone relativo al 2004, chiedendo al contempo la reiscrizione del prodotto con codice MAP 2F 2039 denominato «Det Cord

RDX 80 gr/ft Dn Pt 150» (numero di catalogo Schlumberger B.073382), erroneamente cancellato con decreto ministeriale 27 luglio 2004;

Vista l'istanza in data 11 giugno 2004, nonché l'istanza di rettifica in data 21 settembre 2004, con le quali la società Pravisani S.p.a. (codice PRA) ha chiesto il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive delle nuove configurazioni di detonatori DYNASHOC;

Vista l'istanza in data 8 novembre 2004 con la quale la società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. (codice FRE) chiede di reinserire in elenco il prodotto con il codice MAP 2Ba 2010 denominato «DRAGONET B.I.», per il quale la stessa ha versato, in data 4 novembre 2004, il canone di iscrizione per l'anno in corso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono cancellati dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive i seguenti prodotti, per la parte intestata alla società Schlumberger Italiana S.p.a. (SCI):

1Aa: 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 4013; 4014; 4015; 4016; 5004; 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 5012; 5013; 5015; 5017; 5018; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 5025; 5026; 5027; 5028; 5029; 5030; 5031; 5032; 5033; 5034; 5035; 5036; 5037; 5038; 5039; 5040; 5041; 5042; 5055; 5056; 5058; 6005; 6011; 7002;

2F: 2020; 2035.

2. La miccia detonante «Det Cord RDX 80 gr/ft Dn Pt 150 - B.073382» è iscritta nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP 2F 2039 già assegnato:

n.	Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato
39	Det.Cord RDX 80 gn/ft DN PT 150 B.073382	2F 2039	DNG (import. SCI)

Art. 2.

1. Al prodotto «Sistema DYNASHOC SD» (Codice MAP 2C 0012), si aggiungono in nota le seguenti configurazioni:

a) tempo di ritardo di 65 ms;

b) tempo di ritardo 0 (nominale 3 ms).

2. Al prodotto «Sistema DYNASHOC DUODET» (Codice MAP 2C 0013), si aggiungono in nota le seguenti configurazioni:

a) combinazione di DYNASHOC SP con tempo di ritardo 19 (475 ms) e DYNASHOC SD con ritardo di 25 ms;

b) combinazione di DYNASHOC SP con tempo di ritardo 20 (500 ms) e DYNASHOC SD con ritardo di 25 ms.

Art. 3.

Il detonatore ad accensione elettrica denominato «DRAGONET B.I.» è reiscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP 2Ba 2010 già assegnato:

n.	Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato
8	DRAGONET B.I. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Ba 2010	ZRC (import. FRE)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: GARRIBBA

04A11781

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vestiben - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Montepulciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vestiben - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Montepulciano (Siena) (codice fiscale 00734700529) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Bruno Fabbri, nato a Lucca il 4 maggio 1952 ed ivi domiciliato in via Nerici n. 176, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11968

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sitzamus - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pauli Arbarei, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 aprile 2004 e successivi accertamenti in data 6 agosto 2004 e 14 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sitzamus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pauli Arbarei (Cagliari) (codice fiscale 02461060929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Elisabetta Lay, nata a Bressanone (Bolzano) l'11 ottobre 1956, domiciliata in Cagliari, via Ada Negri, n. 17, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11969

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Fai lavoro società cooperativa a r.l.», in Montebelluna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza dei liquidatori pervenuta in data 30 agosto 2004;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fai lavoro soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Montebelluna (Treviso) (codice fiscale 01781220262) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Enrico Damian, nato a Treviso il 19 luglio 1955 e ivi domiciliato in via Collalto n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11970

DECRETO 22 novembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse sui prestiti sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il regolamento tipo del personale delle predette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 85, comma 3, del sopra citato regolamento, così come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennità d'anzianità ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, del 17 novembre 1995 con il quale il tasso d'interesse a valere sui prestiti sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio, è stato fissato nella misura del 5% semplice;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica dell'11 marzo 1999, che ha fissato nuovamente il tasso di interesse nella misura del 3,5% semplice, dalla data dello stesso decreto;

Vista la deliberazione n. 89 del 1° ottobre 2003 con la quale il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare all'1,5% il tasso d'interesse semplice annuo che i dipendenti delle camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennità d'anzianità e sui fondi di previdenza per l'anno (o frazione d'anno) in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione sopra citata con la quale, altresì, il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di stabilire, a decorrere, dall'anno successivo a quello del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, che la misura del saggio d'interesse che il personale delle camere di commercio è tenuto a corrispondere per le anticipazioni sull'indennità d'anzianità e sui fondi di previdenza sia determinata mediante rinvio alla misura del tasso d'interesse legale al 31 dicembre dell'anno precedente, ribassato di non oltre due punti percentuali;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta dell'Unioncamere relativa alla determinazione automatica del saggio d'interesse collegato al tasso legale al 31 dicembre dell'anno precedente in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di Unioncamere nella parte relativa alla fissazione del tasso d'interesse nella misura dell'1,5% semplice annuo per le anticipazioni sopra richiamate;

Decreta:

Articolo unico

Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle camere di commercio è tenuto a corrispondere sui prestiti relativi all'indennità di anzianità e ai fondi di previdenza, concessi ai sensi dell'art. 85 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato dal decreto 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, è fissato nella misura dell'1,5% semplice, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale tasso si applica anche ai piani di restituzione di prestiti già concessi, a valere sulla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

04A11877

DECRETO 24 novembre 2004.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il capo V della parte II del predetto testo unico, che, nel riprodurre le disposizioni recate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme per la sicurezza degli impianti», ha provveduto ad innovarle in alcuni punti, procedendo, in particolare, all'art. 109, comma 2, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali indicati al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la previsione contenuta nel medesimo comma 2 del citato art. 109, secondo cui le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali sopra indicati sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive;

Sentite le principali organizzazioni nazionali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'albo

1. A far data dall'entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito indicato come «T.U.», è attivato presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito indicata come «camera di commercio», l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 del medesimo art. 109, di seguito indicato come «albo».

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Presentazione della domanda di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 i soggetti interessati presentano apposita domanda alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale, redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato *A* del presente decreto.

2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta, con riferimento a quelle previste all'art. 107 del T.U.

Art. 3.

Dimostrazione del possesso dei requisiti

1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma 2, del T.U., si osservano le disposizioni recate dal testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47 dello stesso.

Art. 4.

Domande di modifica

1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è stata ottenuta, sono richieste dall'interessato con le modalità indicate nell'art. 2.

2. Con le modalità richiamate al comma 1 l'interessato provvede, altresì, a comunicare alla camera di commercio, entro sessanta giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio, nonché degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente decreto, ai fini della tenuta dell'albo.

Art. 5.

Esame delle domande

1. L'esame delle domande di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, è effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato nel termine di sessanta giorni.

2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la camera di commercio ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.

Art. 6.

Accoglimento e reiezione delle domande

1. La camera di commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, del presente decreto, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato all'interessato entro quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente comunicato all'interessato il numero di iscrizione attribuito.

Art. 7.

Notizie desumibili dall'albo

1. Dalla consultazione dell'albo di cui all'art. 1, effettuabile a livello nazionale, devono risultare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico dell'interessato;

b) tipologia degli impianti per la quale è stata ottenuta l'iscrizione;

c) requisiti professionali sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall'art. 109, comma 1, del T.U.;

d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla camera di commercio ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente decreto;

e) data dell'iscrizione;

f) numero di iscrizione all'albo.

Art. 8.

Revisione dell'albo

1. L'albo è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Art. 9.

Trasferimento della residenza o del domicilio professionale

1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o il domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dal suddetto trasferimento, l'iscrizione nell'albo della circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale, mediante il modello riportato nell'allegato *A* del presente decreto.

2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede a richiedere alla camera di commercio della provincia di provenienza la documentazione relativa all'interessato.

3. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede all'iscrizione nell'albo, nonché a richiedere, contestualmente, la cancellazione dell'istante dall'albo della camera di commercio della provincia di provenienza.

4. La camera di commercio della provincia di destinazione e quella della provincia di provenienza annotano nell'albo, rispettivamente, che l'iscrizione e la cancellazione avvengono per trasferimento.

Art. 10.

Sospensione dell'iscrizione

1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo è disposta dalla camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dalla camera di commercio:

a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all'interessato, i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 109, comma 1, del T.U.;

b) quando l'interessato risulti non più residente né domiciliato professionalmente nella provincia;

c) quando l'interessato risulti deceduto;

d) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'art. 8 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla camera di commercio;

e) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali;

f) su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.

3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all'inserimento nell'albo di cui all'art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato *B* del presente decreto, entro un anno dalla predetta data.

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*
(modello di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre 2004)

Marca da bollo ordinaria

Alla C.C.I.A.A. di ………………………………………
Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"

Il sottoscritto,

nome ………………………………………………………………………………

cognome………………………………………………………………………………

codice fiscale ……………………………………………………………………

(barrare tra le seguenti sezioni a - b - c - d - e, quella di interesse)

a) ☐ chiede di essere iscritto nell'albo di cui all'art. 109, c. 2, del Testo unico edilizia, per le tipologie di impianti specificate nella tabella riportata in calce al presente modello;

b) ☐ chiede di modificare le tipologie di impianti per le quali è iscritto all'albo di cui all'art. 109, c. 2, del Testo unico edilizia, nel senso indicato nella tabella riportata in calce al presente modello;

c) ☐ chiede di essere cancellato dall'albo di cui all'art. 109, c. 2, del Testo unico edilizia;

d) ☐ chiede di essere iscritto nell'albo di cui all'art. 109, c. 2, del Testo unico edilizia, tenuto da codesta Camera, a seguito di trasferimento della propria residenza / domicilio professionale dalla circoscrizione della Camera di ……………………………… , dove risulta iscritto nel corrispondente albo con il n°. ………………… ;

e) ☐ comunica di avere mutato i seguenti dati, tra quelli risultanti dall'albo di cui all'art. 109, c. 2, del Testo unico edilizia, dove è iscritto con il n°. …………………………

- ☐ domicilio professionale
- ☐ recapito telefonico
- ☐ indirizzo di posta elettronica
- ☐ altro *(specificare)* ……………………………………………………………

ed indica qui di seguito i nuovi dati:

- ☐ nuovo domicilio professionale ………………………………………………
- ☐ nuovo recapito telefonico ……………………………………………………
- ☐ nuovo indirizzo di posta elettronica ……………………………………
- ☐ ………………………………………………………………………………

Ai fini delle domande di cui alle precedenti lettere **a** (v. nota 1), **b** (v. nota 2), **c** (v. nota 3), **d** (v. nota 4), **e** (v. nota 3), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

A) di essere nato nel Comune di ……………………………………………………………

Prov. …………………………………………… in data …………………………… .

B) di risiedere/essere domiciliato professionalmente nel Comune di ……………………………

…………………………………… CAP ………………………………… Via ……………………

…………………………………………………… n°. ………… tel. ……………………………

……………… indirizzo di posta elettronica ………………………………………………… .

C) di essere cittadino ……………………………………………………………………… .

D) di possedere il seguente requisito professionale tra quelli previsti all'art. 109, c. 1, del Testo unico in materia di edilizia *(i soggetti in possesso di titoli di qualificazione professionale conseguiti all'estero rilasciano, in sostituzione, la dichiarazione di cui al punto E)* :

☐ laurea, laurea breve o diploma universitario in materia tecnica *(specificare)* …………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………con specializzazione ……………………………………………

……………………………………………… conseguita/o presso ……………………………

…………………………………………………………………………………………… in data

……………………………………………………………………………………… .;

☐ oppure diploma di scuola secondaria superiore *(specificare)* ……………………………

……………………………………………………………………………………………………,

con specializzazione ……………………………………………………………………………

………………………………………… conseguito presso l'Istituto statale o legalmente

riconosciuto ……………………………………………………………………………………

… … . …. . . .. …… … …. ……. …… …. ….. …. con sede nel Comune di …. …. ….

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …… … ….. …. …. …. ……. …… ……. ……

……. ……. ……. …… in data … …. …. …. …. …. …. ….. ….. …. …. previo un periodo di inserimento *(di almeno un anno continuativo)* dal … …. …. …. …. … … … …. …. ….. . al ….. .. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … alle dirette dipendenze (v. nota 5) dell'impresa … ….

con sede in … …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. ….. …. …. …. ….. …. ….

…. iscritta/annotata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di … …. …. …. …. ….. …. con n°. … …. … …. …. …. …. …. …. , n°. REA … …. …. ….. …. …. ….. …. … … ., con la qualifica di …. …… …… ….. ……. ……. ……. ……. … *(specificare la categoria posseduta … … … … e il CCNL di riferimento … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ….. ….. ….. …… …… ….. …… …. ….)* .

oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale *(specificare la denominazione del titolo o attestato)* … … …. …. …. …. …. ….. ….. ….. ….. …. ….. …… ….. ….. …… …… …… …… ……. …… ……. ….. ….. ….. ….. ….. …. ….. …… ….. …… .rilasciato da …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … …. …. …. …. …. …. …. … …. …. …. …. …. …. …. …. con sede in …. ….. ….. ….. ….. ….. …… …… ……. ……. ….. …. in data … …. …. …. …. …. …. ….. …. ….. ….. …. ., previo un periodo di inserimento *(di almeno due anni consecutivi)* dal … …. …. …. …. …. …. ….. … al …. ….. …… …… ……. ….. .., alle dirette dipendenze (v. nota 5) dell'impresa …. …. …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …… ……. ….. ….. ….. …… ….. …… ….. ….. ….. ….. … con sede in … …. ….. ….. ….. ….. …… …. ….. …… …… ….. …… ….. …… ….. … Via …. ….. ….. …. ….. ….. ….. …….. ……. …… …… …… …… …… …… …… …… ……. . n°. ….

….. iscritta/annotata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di … …. …. ….. …. …..

…. con n°. … …. … …. …. …. …. …. …. , n°. REA … …. …. ….. …. …. ….. …. …,

con la qualifica di …. …. ….. ….. ….. …… …… …… …… ….. …. … *(specificare la categoria posseduta … …. …. e il CCNL di riferimento … … …. ….. ...... ….. …….*

…… …… ……. …….. …………… ……).

☐ oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze dell'impresa …. …. …. …..

….. ….. ….. ….. ….. ….. …… …. …. ….. ….. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. …

con sede in … …. ….. ….. ….. ….. ….. …… …. ….. ….. ….. ….. …… ….. ……

….. … Via …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …….. ……. ….. ….. …… …… …… ……

…… …… …… . n°. …. ….. iscritta/annotata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.

di … …. …. …. …. ….. …. con n°. … …. …. … …. …. …. …. …. …. …. , n°. REA … ….

…. ….. …. …. ….. …. … … .nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, nel

periodo *(non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato)* dal

…….. …. ….. ….. ….. ….. ….. …… ….. …. ….. al …. ……. ……. …….. ……. …….

……. ……, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato *(specificare la categoria posseduta… …. ….. e il CCNL di riferimento … …. …. ….. ….. …… …… ……*

……) nell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 del Testo unico edilizia.

E) che con provvedimento emanato in data … ….. ….. ….. …… ….. da …. ….. …. …… ….. …..
….. ….. …. …… ……… ……. …….. …… …… …… ….. è stata riconosciuta l'idoneità dei titoli di qualificazione conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea ovvero in Paesi extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 108, c. 1, del Testo unico edilizia, lettere *(barrare le caselle corrispondenti)*:

a☐ b☐ c☐ d☐ e☐ f☐ g☐

F) Per la dimostrazione del possesso del requisito sopra indicato, si allega *(barrare ciò che si allega)*:

☐ fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, dell'istante;

☐ fotocopia del titolo di studio o del titolo o attestato di formazione professionale posseduto;

- ☐ fotocopia del provvedimento di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale conseguiti all'estero;
- ☐ *(per i cittadini extracomunitari)* fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, rilasciati dalla Questura della provincia di residenza, che consentano lo svolgimento di lavoro autonomo o di lavoro subordinato;
- ☐ fotocopia (ed originale in visione) del libretto di lavoro;
- ☐ fotocopia (ed originale in visione) dei modelli O1/M;
- ☐ fotocopia (ed originale in visione) dei modelli CUD;
- ☐ altro (da specificare) ……………………………………………………………………………

G) Si allega, inoltre:

- ☐ attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali sul c/c n. ……………………… intestato alla Camera di commercio di ……………………………………………………………

H) Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di commercio di …………………… ……………………………… acconsente al loro trattamento da parte della stessa per le finalità di legge e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il sottoscritto, infine, prende atto che la Camera di commercio provvederà autonomamente ad accertare l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto e di decadenza previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (disposizioni antimafia).

Data ………………………..

Firma* …………………………………………….

Spazio per l'accertamento dell'identità del firmatario

n. doc. riconoscimento ……………………………… rilasciato il ……………………………………………

da ………

Firma (per esteso) e qualifica del ricevente ……………………………………………………………

Data ……………………………

* **N.B.** La sottoscrizione del modello non è soggetta ad autenticazione qualora sia effettuata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui il modello sottoscritto sia presentato (anche tramite posta o via fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui, invece, il modello sia presentato per via telematica, lo stesso e le dichiarazioni connesse saranno validi: a) se sottoscritti mediante firma digitale, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di un firma sicura; b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

TABELLA
TIPOLOGIE DI IMPIANTI

	(barrare le tipologie di impianti per le quali è richiesta l'iscrizione)	*(eventuale)*
a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica fornita dall'ente distributore;	☐	limitatamente a ... .
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	☐	limitatamente a ... .
c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	☐	limitatamente a ... .
d) impianti idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	☐	limitatamente a ... .
e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;	☐	limitatamente a ... .

	(barrare le tipologie di impianti per le quali è richiesta l'iscrizione)	*(eventuale)*
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;	□	limitatamente a ... .
g) impianti di protezione antincendio.	□	limitatamente a ... .

Note:
(1) compilare tutte le successive sezioni, da A ad H.
(2) compilare solo le successive sezioni D (eventuale), E (eventuale), F (eventuale), G ed H.
(3) compilare solo le successive sezioni G ed H.
(4) compilare solo le successive sezioni B, G ed H.
(5) si rammenta, per le imprese artigiane, che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, con la dizione <<alle dirette dipendenze di un'impresa del settore deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari>>.

ALLEGATO *B*
(modello di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 24 novembre 2004)

Marca da bollo ordinaria

Alla C.C.I.A.A. di ……………………………………
Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di materia di edilizia"

Il sottoscritto,

Nome ……………………………………………………………………

Cognome ………………………………………………………………

Luogo di nascita …………………………………………………………

Data di nascita …………………………………………………………

Cittadinanza ……………………………………………………………

Codice fiscale …………………………………………………………

Recapito telefonico ……………………………………………………

Indirizzo di posta elettronica …………………………………………

chiede di essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 109, comma 2, del Testo unico in materia di edilizia e a questo fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

A) di risiedere / essere domiciliato professionalmente nel Comune di … …. …. …. …. ….. ….. …. …….. ……. ……. …….CAP ….. ….. ……. …. Via …. …… … … …… …….. …… …… ……. … … …. …. ….. n°. …. ……. ;

B) che alla data di entrata in vigore dell'art. 109, c. 2, del Testo unico in materia edilizia rivestiva il ruolo di responsabile tecnico presso l'impresa … …. …. …. …. …. ….. ….. …… …… ….. ….. …… ……….. ….. ….. ……. …… …… …… con sede in …. ….. …. ….. …… … … …. ….. ….. ….. ……. ….. … prov. … … … .via …. … … … … ….. ….. …. …. …. …. ….. ….. …. ….. n°. …. … c.f. … … … … … …. … …. … … n°. REA … … … … … …. …. …. ….

iscritta, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e che a questo fine era stata verificata, in capo al sottoscritto, la sussistenza del seguente tra i requisiti previsti dall'art. 3 della medesima legge n. 46 *(barrare la casella corrispondente)* :

☐ laurea (ovvero diploma universitario o laurea breve) in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

☐ oppure diploma di scuola secondaria superiore, con specializzazione relativa al settore dell'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti specificati alla tabella riportata alla fine del presente modello, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

☐ oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

☐ oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107;

requisito valutato idoneo, nell'ambito della predetta verifica, per operare sulle seguenti tipologie di impianti *(barrare la casella corrispondente)* :

		(eventuale)
a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica fornita dall'ente distributore;	☐	limitatamente a ... ...
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	☐	limitatamente a ... ...
c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	☐	limitatamente a ... ...

		(eventuale)
d) impianti idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	▯	limitatamente a ....
e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;	▯	limitatamente a ....
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;	▯	limitatamente a ....
g) impianti di protezione antincendio.	▯	limitatamente a ....

Data ....

Firma* ....

Spazio per l'accertamento dell'identità del firmatario

n. doc. riconoscimento .... rilasciato il ....
da ....
Firma (per esteso) e qualifica del ricevente ....
Data ....

* **N.B.** La sottoscrizione del modello non è soggetta ad autenticazione qualora sia effettuata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui il modello sottoscritto sia presentato (anche tramite posta o via fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui, invece, il modello sia presentato per via telematica, lo stesso e le dichiarazioni connesse saranno validi: a) se sottoscritti mediante firma digitale, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di un firma sicura; b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

04A11710

DECRETO 2 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale Lazio fra cooperative edilizie e di abitazione e altre - società coop. Mutua a r.l.», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 15 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio regionale Lazio fra cooperative edilizie e di abitazione e altre - Società Coop. Mutua a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma, (codice fiscale 02319870586) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, domiciliato in Roma, via Sommacampagna n. 9;

avv. Valerio Menaldi, nato a Casagiove (Caserta) il 29 maggio 1964, domiciliato in Roma, via dell'Università n. 11;

dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, ivi domiciliato in via Oslavia n. 14, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 dicembre 2004

p. *Il Ministro:* GALATI

04A11967

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 ottobre 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 085/BIL/AG del 2 marzo 2004 con la quale il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, la variazione in aumento della sola cassa sul capitolo 2424, per il corrente anno finanziario, della somma di € 154.937.069,00, al fine di poter provvedere alla completa erogazione delle quote 2004 previste dalla legge n. 204/1995;

Considerato che sul capitolo 2424 — piano di gestione 1 — è stato già autorizzato il pagamento di € 185.924.484,40, con decreto dirigenziale del 30 aprile 2004, n. 064/TPL, quale acconto della quota relativa

all'anno 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del suindicato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70534/2004, con il quale è stata disposta, sul medesimo capitolo 2424 — piano di gestione 1 — un'integrazione di cassa per il corrente anno finanziario pari ad € 75.000.000,00;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere al pagamento sul capitolo 2424, per il corrente anno, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di € 75.000.000,00 proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale secondo acconto della quota relativa all'anno 2004;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Vista la direttiva prot. n. 80/D.T.T. dell'8 aprile 2004 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al direttore generale dell'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Per la finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 75.000.000,00 sul capitolo — 2424 piano di gestione 1 — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri», per l'anno finanziario 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata.

Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Secondo acconto 2004	C/C n.
Abruzzo	1.631.136,36	31195
Basilicata	926.249,99	31649
Calabria	2.147.045,45	31789
Campania	9.208.750,05	31409
Emilia-Romagna	5.572.386,36	30864
Lazio	12.461.250,03	31183
Liguria	3.666.136,36	32211
Lombardia	14.646.363,62	30268
Marche	1.744.886,37	31118
Molise	189.090,91	31207
Piemonte	6.420.227,27	31930
Puglia	4.590.227,27	31601
Toscana	5.295.454,54	30938
Umbria	1.074.318,17	31068
Veneto	5.426.477,25	30522
TOTALE . . .	75.000.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: RICOZZI

04A11859

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio ALIM S.c. a r.l. (Deliberazione n. 29/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000 D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B),* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003 con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Viste le note n. 1227154 del 17 febbraio 2004 e n. 1227434 dell'8 agosto 2004 con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla ALIM, società consortile a r.l., per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nelle diverse filiere dell'agro-alimentare, nella regione Sardegna, in area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del trattato C.E.;

Considerato che il contratto ha come obiettivo di promuovere il miglioramento qualitativo delle produzioni, anche attraverso la certificazione biologica delle stesse, e l'accesso a segmenti di mercato a maggior valore aggiunto;

Considerato che la regione Sardegna, con delibera n. 45/47 del 5 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole sulla coerenza e sulla effettiva rispondenza degli interventi proposti con le linee generali e gli obiettivi della programmazione agricola regionale, confermando il proprio impegno al cofinanziamento per l'importo di 2.500.000 euro;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 14.985.966 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con la ALIM società consortile a r.l., il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo-alimentare da realizzarsi da parte delle aziende consorziate per il miglioramento qualitativo delle produzioni anche attraverso la certificazione biologica delle stesse e l'accesso a segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto, nella regione Sardegna, provincia di Sassari, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, per un totale di 32.287.855 euro, saranno realizzati dalle aziende consorziate come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (capo I aiuto di Stato n. 729/A/2000) . . .	7.780.000 euro
investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato (capo II aiuto di Stato n. 729/A/2000)	9.201.500 euro
investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non compresi nell'allegato I del trattato (legge n. 488/1992)	15.306.355 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nel rispetto dei limiti dell'intensità massima ammissibile così determinata:

investimenti nelle aziende agricole (capo I aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 1, nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate e al 40%, espresso in E.S.L., per gli investimenti localizzati nelle altre aree;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1, nei limiti del massimale previsto pari al 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1;

investimenti nel settore industriale (legge n. 488/1992): nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera, nei limiti del massimale previsto (35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.), dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 17.485.966 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 14.985.966 euro. La restante somma di 2.500.000 euro sarà a carico della regione Sardegna.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006 e che l'importo sia pari a 8.247.652 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a 990.662 euro per il 2006. Alfine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 107,5 (unità lavorative annue).

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 14.985.966 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003.

3. Prima della stipula del contratto di programma il Ministero delle attività produttive dovrà aver completato la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della produzione agricola inseriti nel contratto di programma con il POR della regione Sardegna. Dovrà altresì aver compiutamente valutato la redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia di agricoltura e della pesca.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente del CIPE
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 381

TABELLA 1

Contratto di Programma Consorzio Alim S.c.a r.l.

Agroindustria (regime di aiuto n. 729/A/2000)

Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Località	Investi- menti totali	Tipologie di aiuto								Totale onere finanza pubblica	Zona agricola svantaggiata (*)	ULA	TIPO DI INTERVENTO
				Agricoli (N729/A Tab.1)	Onere finanza pubblica	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Trasformazione (N729/A Tab.2)	Onere finanza pubblica	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile				
1	Az. Agraria Dott. Raffaele Mannoni	Thiesi	980.000	980.000	489.086	50% ESL	90,30%					489.086	si	5,5	Ampliamento - Rezionalizzazione azienda agricola biologica
2	Sella & Mosca	Alghero	14.300.000	6.800.000	2.591.931	40% ESL	88,45%	7.500.000	3.549.925	50% ESL	88,45%	6.141.856	no	25,0	Ampliamento, diversificazione e ammodernamento
3	Tenute Soletta	Codrongianus	1.701.500					1.701.500	906.050	50% ESL	100,00%	906.050		5,0	Ampliamento, diversificazione e ammodernamento
	TOTALE INIZIATIVE		16.981.500	7.780.000	3.081.017			9.201.500	4.445.975			7.536.992		35,5	

TABELLA 2

CONTRATTO DI PROGRAMMA Consorzio ALIM S.c. a r.l.

industria (L. 488/92)

Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Località	Investimenti totali	Onere finanza pubblica	Misura agevo-lazione ESL% + ESN%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	ULA	TIPO DI INTERVENTO
1	I.M.O.S.Carni srl	Thiesi	915.667	597.137	35% ESN 15%ESL	96,00%	5,0	Ampliamento per favorazione prodotti Doc
2	Mura Umberto	Sassari	4 772.062	3.144.918	35% ESN 15%ESL	96,25%	14,0	Nuova iniziativa nell'agroalimentare
3	Acqua Minerale Santa Lucia	Bonorva	808.500	530.751	35% ESN 15%ESL	97,10%	1,0	Ampliamento, diversificazione e ammodernamento
4	Dolci Tradizionali Sardi Snc di Dore A. & C.	Thiesi	618.252	387.371	35% ESN 15%ESL	96,13%	6,0	Nuova iniziativa nell'agroalimentare
5	Molino Sebastiano Brundu & Figli Snc	Torralba	4.597.000	2 971 973	35% ESN 15%ESL	96,22%	13,0	Nuova iniziativa nell'agroalimentare
	Manca Mario	Thiesi	1.062.050	676.770	35% ESN 15%ESL	100,00%	2,0	Ampliamento, diversificazione e ammodernamento
	Servizi Avanzati Bioqualità SRL	Sassari	265.500	172.450	35% ESN 15%ESL	100,00%	4,0	Ampliamento Attività analisi in settore agrolimentare
	Thiesi Frigo S.r.l.	Thiesi	310.000	198.306	35% ESN 15%ESL	100,00%	6,0	Nuovo impianto stoccaggio e trasporto prodotti agroalimentare
	Sardinian Production	Ozieri Chilivani	1 957.324	1.279.298	35% ESN 15%ESL	100,00%	21,0	Nuovo impianto E-commerce e logistica
	TOTALE		15.306.355	9.958.974			72,0	

RIEPILOGO	investimenti	agevolazioni	occupazione ULA
AGRICOLO tab 1	7.780.000	3.081.017	35,5
AGRICOLO trasformazione tab 2	9.201.500	4.445.975	
INDUSTRIA	15.306.355	9.958.974	72,0
TOTALE	**32.287.855**	**17.485.966**	**107,5**

04A11762

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 38598 del 7 ottobre 2004 della direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola

A far data dal 13 dicembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola, dipendente dalla direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Piaggio Valmara;

Iselle Trasquera.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Domodossola;

la dogana di Piaggio Valmara;

la sezione doganale di Iselle Trasquera;

la sezione doganale di Ponte Ribellasca;

la sezione doganale Viaggiatori.

L'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

L'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Domodossola e delle soppresse sezioni doganali di Ponte Ribellasca e Viaggiatori e, relativamente alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dell'ufficio tecnico di finanza di Novara.

La sezione operativa territoriale di Piaggio Valmara assume le competenze della soppressa dogana di Piaggio Valmara.

La sezione operativa territoriale di Iselle Trasquera assume le competenze della soppressa sezione doganale di Iselle Trasquera.

L'ufficio tecnico di finanza di Novara mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Novara.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Domodossola e, relativamente alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Novara.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Verbano-Cusio-Ossola assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A11964

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 novembre 2004.

Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42 e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unità di cogenerazione. (Deliberazione n. 201/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art. 11, commi 2 e 4;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico);

la direttiva 204/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 71/04 (di seguito: deliberazione n. 71/04);

Considerato che:

l'art. 1, lettera *w)*, della deliberazione n. 42/02 individua un unico periodo di collaudo e avviamento, intercorrente tra il primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e l'entrata in esercizio commerciale, di durata massima pari a dodici mesi consecutivi, durante il quale la sezione medesima, per poter essere riconosciuta come sezione di cogenerazione, deve soddisfare i valori minimi ridotti dell'indice IRE e LT di cui all'art. 3, comma 3.5, della deliberazione n. 42/02;

la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione generalmente precede la data di inizio della effettiva produzione combinata di energia elettrica e calore;

durante il periodo iniziale intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione e l'inizio della produzione combinata di energia elettrica e calore, la sezione non può soddisfare la definizione di cogenerazione in quanto produce solo energia elettrica;

alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorità:

la penalizzazione che l'attuale definizione di periodo di collaudo e avviamento comporta in quanto la dichiarazione annuale, resa ai sensi dell'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 42/02, risulta riferita ad un periodo che include il periodo iniziale di cui al precedente alinea in cui la sezione non risulta cogenerativa;

l'esigenza di ottenere il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento, non solo per il primo periodo di esercizio, come già previsto dalla deliberazione n. 71/04, ma anche per l'anno successivo a quello in cui intervengano cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 nell'anno corrente, ma non in quello successivo;

l'esigenza di escludere dal calcolo degli indici IRE e LT eventuali periodi di tempo, non superiori ad un mese all'anno, nei quali intervengano limitazioni alla produzione di energia termica dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore, e che potrebbero comportare difficoltà al raggiungimento dei valori minimi degli indici IRE e LT previsti dalla deliberazione n. 42/02 con riferimento all'intero anno solare;

con la deliberazione n. 60/04 l'Autorità ha inteso avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;

la priorità di dispacciamento, così come gli altri benefici previsti per la cogenerazione dagli articoli 3, comma 3, e dall'art. 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, viene riconosciuta a titolo definitivo e su base annuale alle unità di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti;

con l'avvio, a partire dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il mancato riconoscimento della priorità di dispacciamento comporta la

partecipazione delle unità di produzione di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parità di condizioni con le unità di produzione di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera *g)*, della deliberazione n. 168/03;

la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relative alle unità di produzione di cui al precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, determinato ai sensi dell'art. 19, comma 19.3, lettera *b)*, della deliberazione n. 168/03;

il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra delineato, cui potrebbe conseguire l'accesso al beneficio della priorità di dispacciamento di unità di produzione che potrebbero non rispettare, a consuntivo, le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;

la situazione di cui sopra dispiegherebbe effetti gravemente pregiudizievoli della certezza degli esiti del mercato regolamentato dell'energia elettrica;

il limitato periodo di operatività del dispacciamento di merito economico ad oggi maturato non consente di disporre di dati attendibili circa la possibile entità delle situazioni complessive derivanti dal riconoscimento della priorità di dispacciamento ad unità di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la priorità di dispacciamento riconosciuta senza titolo non è risultata determinante ai fini dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta;

Ritenuto opportuno prevedere:

un periodo di collaudo, distinto dal periodo di avviamento e intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi della medesima sezione, la cui durata è fissata dal produttore, durante il quale non si applica la deliberazione n. 42/02 e non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione;

che, completato il primo anno di esercizio della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, le condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02 siano verificate con riferimento ai dati di esercizio della sezione misurati a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento, anziché dalla data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica;

che qualora dovessero verificarsi cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica superiori al 70% del dato di progetto, il produttore possa chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, di durata massima pari a trenta giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che:

sia riconosciuta agli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore la facoltà di avvalersi del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento, presentando al Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto, degli esiti dei collaudi e sulla base delle prestazioni attese, la medesima unità di produzione è in grado di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;

la facoltà di cui al precedente alinea possa essere esercitata per il primo periodo di esercizio, compreso tra la data di inizio del periodo di avviamento e il 31 dicembre dell'anno medesimo;

la medesima facoltà possa essere esercitata anche per l'anno successivo a quello in cui sono intervenute cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 nell'anno in cui dette cause sono intervenute, ma non nell'anno successivo, purché l'utente del dispacciamento trasmetta al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione attestante l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro quindici giorni dal loro verificarsi, sospendendo di conseguenza, per l'anno in corso, il beneficio della priorità di dispacciamento già acquisito sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente, e una dichiarazione attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;

la facoltà di cui al precedente alinea non possa essere esercitata per più anni consecutivi, al fine di evitare comportamenti opportunistici;

i soggetti che hanno esercitato la facoltà di cui ai precedenti alinea provvedano ad informare immediatamente l'Autorità e il Gestore della rete riguardo a situazioni in cui non siano eventualmente in grado, per cause sopravvenute, di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;

l'Autorità, ferme restando le verifiche previste dalla deliberazione n. 42/02, controlli, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse al fine di ottenere il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento;

per ragioni di garanzia della certezza degli esiti del mercato, il riconoscimento della priorità di dispacciamento non venga meno per il periodo in corso anche nel caso in cui detto riconoscimento sia stato ottenuto in carenza di titolo;

l'utente del dispacciamento, in caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico corrispettivo di dispacciamento, al fine di prevenire comportamenti opportunistici;

il corrispettivo di cui al precedente alinea sia quantificato pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03, in ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;

la destinazione dell'eventuale gettito derivante dalla applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea sia definita con successivo provvedimento dell'Autorità;

Ritenuto infine opportuno prevedere che:

le dichiarazioni annuali di cui all'art. 4 della deliberazione n. 42/02 continuino ad essere inviate al Gestore della rete entro il 31 marzo di ogni anno al fine del calcolo dell'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99;

il Gestore della rete, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta all'Autorità, oltre che alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute e opportunamente verificate;

le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione siano svolte dall'Autorità anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 60/04;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche della deliberazione n. 42/02

1.1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 42/02, la definizione di cui alla lettera *w)* viene sostituita dalle seguenti:

w1) periodo di collaudo è il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi dell'intera sezione, durante il quale non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99. La durata del periodo di collaudo viene stabilita dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete;

w2) periodo di avviamento è il periodo intercorrente tra la fine del periodo di collaudo, come definito dalla precedente lettera *w1)*, e la data di entrata in esercizio commerciale, come definita alla successiva lettera *w3)*;

w3) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete, considerando come periodo di avviamento un periodo massimo di sei mesi consecutivi a partire dalla fine del periodo di collaudo, come definito alla precedente lettera *w1)*.

1.2. All'art. 2 della deliberazione n. 42/02, dopo il comma 2.3, è inserito il seguente:

«2.4. Qualora dovessero verificarsi indisponibilità della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica in misura superiore al 70% del dato di progetto, il produttore può chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, per una durata massima fino a trenta giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT. Il produttore fornisce al Gestore della rete tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle condizioni da cui conseguono le limitazioni alla produzione di energia termica. Il Gestore della rete, sulla base di detti elementi, oltre che sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso di sopralluoghi e ispezioni svolti ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 42/02, accoglie o rifiuta la richiesta del produttore, dandone motivata comunicazione all'Autorità e al produttore medesimo».

1.3. All'art. 3 della deliberazione n. 42/02, il comma 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5 Durante il periodo di avviamento, e limitatamente al periodo massimo di sei mesi consecutivi di cui all'art. 1, lettera *w3)*, si applica per il parametro IRE_{min} un valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LT_{min} un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di avviamento, i valori dei parametri IRE_{min} e LT_{min} sono calcolati come media ponderata sui due periodi».

1.4. All'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 42/02 dopo le parole «relativi all'anno solare precedente.», sono inserite le seguenti: «Ai fini del calcolo dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, non vengono considerati i dati di esercizio relativi al periodo di collaudo, come definito all'art. 1, comma 1, lettera *w1)*, o al periodo in cui sono intervenute le limitazioni alla produzione di energia termica di cui all'art. 2, comma 2.4».

1.5. All'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, le parole «trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti «verifica le dichiarazioni di cui al comma 4.1 e trasmette all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche su supporto magnetico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute».

1.6. All'art. 5 della deliberazione n. 42/02, il comma 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*, sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione, e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi».

Art. 2.

Modifiche della deliberazione n. 168/03

2.1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le parole «(di seguito: Testo integrato)», sono aggiunte le parole «, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 42/02,».

2.2. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la definizione di prelievo residuo di area è inserita la seguente definizione:

«● *primo periodo di esercizio* è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;»

2.3. Dopo il Titolo 4 della Parte II della deliberazione n. 168/03, è inserito il seguente:

«TITOLO 5

DISPACCIAMENTO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

Art. 42.1.

Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

42.1.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità:

a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;

b) le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *d)* ed *f)*, della medesima deliberazione;

c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.

42.1.2. Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.3.1.

42.1.3. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorità di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio.

Art. 42.2.

Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio

42.2.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore della rete entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro quindici giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, il Gestore della rete non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.

42.2.2. I soggetti di cui ai commi 42.2.1 e 42.1.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'art. 4 della medesima deliberazione.

42.2.3. Il Gestore della rete verifica la dichiarazione di cui al comma 42.2.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.2.2 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 42.2.4 e al comma 42.3.1.

42.2.4. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.2.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la priorità di dispacciamento decade fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 42.2.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.

Art. 42.3.

Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio

42.3.1. L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 e del comma 42.2.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1 e al comma 42.2.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.

42.3.2. Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'art. 42.1 e dell'art. 42.2, la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02.

42.3.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.3.1 e 42.3.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera *c)*. Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

42.3.4. Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.3.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente art. 19, comma 19.5, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera *b)*.

42.3.5. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

42.3.6. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.»

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. Con successivi provvedimenti, l'Autorità determina la destinazione del gettito rinveniente dal corrispettivo di cui all'art. 42.3, comma 42.3.3, della deliberazione n. 168/03.

3.2. Gli articoli 42.1, 42.2 e 42.3 della deliberazione n. 168/03 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

3.3. La deliberazione n. 71/04 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

3.4. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 novembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A11763

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 novembre 2004.

Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati. (Deliberazione n. 15/04/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 3 novembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11 e 83;

Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

Vista la delibera n. 9/09/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;

Visti i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati;

Vista la delibera n. 1/04/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a attribuzione di diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 2004, n. 89 con la quale i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato *B* della sopra citata delibera;

Considerati i contributi ricevuti per la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 1/04/CIR dagli operatori di telecomunicazione Vodafone Omnitel, TIM, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, H3G, Atlanet, Seat, Infocall, The Number UK, nonché dall'organizzazione sindacale FLMU-CUB;

Considerato quanto segue:

1) *Il procedimento istruttorio.*

1. L'Autorità, con l'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/09/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», di seguito Piano di numerazione, ha previsto l'introduzione di una categoria di numerazioni per l'offerta dei servizi di informazioni abbonati. All'art. 28, comma 4, del Piano di numerazione, l'Autorità si è riservata di definire, con separato provvedimento, il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione per le numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sopra citato.

2. Facendo seguito a tale decisione, l'Autorità ha avviato il procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati» con la comunicazione pubblicata sul proprio sito web in data 15 settembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222.

3. Nel corso della fase istruttoria sono stati convocati in audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR, avevano fornito contributi e proposte in merito alle numerazioni per i servizi di informazioni elenco abbonati, nonché le imprese che, ai sensi della comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno fornito contributi scritti e avanzato richiesta di essere convocati in audizione.

4. In particolare sono stati convocati in audizione gli operatori H3G S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Edisontel S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Atlanet S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Tim S.p.a. e Albacom S.p.a. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del 6 ottobre 2003, non ha però ritenuto di intervenire. Sono state inoltre acquisite le memorie scritte fornite dalle società H3G S.p.a., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A, Telecom Italia S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Fastweb S.p.a. e The Number UK Ltd.

5. L'Autorità, dopo aver analizzato i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni, ha sottoposto a consultazione pubblica i propri orientamenti in merito all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi informazione abbonati, contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'allegato *B* della delibera n. 1/04/CIR. La consultazione pubblica,

di durata pari a trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della delibera, si è conclusa in data 17 maggio 2004.

6. Entro il predetto termine sono stati ricevuti contributi dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, TIM, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, H3G, Atlanet, Seat, Infocall, The Number UK, nonché dall'organizzazione sindacale FLMU-CUB.

7. Gli operatori, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, Seat, Infocall, The Number UK e l'organizzazione sindacale FLMU-CUB hanno, inoltre, chiesto, nei termini previsti dalla delibera n. 1/04/CIR, di illustrare il documento prodotto per la consultazione nel corso di un'audizione. A tal fine le predette società sono state convocate in audizione in data 10 maggio (Flmu-Cub), 13 maggio (Wind, Seat, Infocall), 14 maggio (Telecom, Vodafone) e 17 maggio (The Number UK).

2) *Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento.*

8. La delibera n. 36/02/CONS ha disposto le modalità ed il calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. In particolare, la base di dati unica ha la finalità di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati. Inoltre, la medesima delibera n. 36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalità pro-concorrenziali, l'identificazione di una specifica categoria di numerazioni attraverso la quale gli operatori e le imprese interessate potessero espletare, in condizioni di parità anche dal punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati.

9. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino ad ora utilizzato una numerazione breve a due cifre («12») per lo svolgimento del proprio servizio di informazione abbonati e che attraverso tale servizio, Telecom Italia ha adempiuto all'obbligo di fornitura dei servizi di informazione abbonati, nell'ambito del servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97. Ciò sino all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) di cui al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema di comunicazioni elettroniche e che ha escluso tale servizio dall'obbligo di fornitura di servizio universale. Telecom Italia tuttavia continua ad utilizzare la numerazione 12 per il proprio servizio di informazione abbonati.

10. L'Autorità, in attuazione a quanto disposto dalla delibera n. 36/02/CIR, ha identificato, all'art. 24 del Piano di numerazione, l'arco di numerazione «12xy» per l'espletamento dei servizi informazione abbonati, demandando ad uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione per l'introduzione della nuova numerazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione. Tale previsione risulta in linea con i poteri attribuiti all'Autorità dal Codice che prevede, all'articolo 15, comma 2: «L'Autorità stabilisce il Piano di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».

3) *Il calendario di attuazione.*

11. L'Autorità nella delibera n. 1/04/CIR aveva proposto quale data di avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy quella del 1° gennaio 2005, prevedendo anche la contestuale cessazione dell'offerta del servizio offerto da Telecom Italia sulla numerazione 12. Relativamente alle modalità di comunicazione all'utenza dell'apertura delle nuove numerazioni 12xy per l'offerta di servizi di informazione abbonati, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di richiedere agli operatori l'effettuazione di una campagna informativa, da realizzarsi nei quattro mesi antecedenti l'avvio del nuovo servizio, sia attraverso la numerazione 12 di Telecom Italia, sia attraverso le fatture ed i servizi di Customer Care di tutti gli operatori, specificando che le informazioni agli utenti sulla apertura delle numerazioni 12xy dovevano essere fornite senza riportare indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese. Nei dodici mesi successivi all'avvio delle nuove numerazioni l'Autorità aveva proposto, inoltre, per l'utenza che selezioni la numerazione 12, la fornitura da parte di tutti gli operatori di accesso di un messaggio informativo, nelle medesime modalità su indicate.

12. Relativamente alla data di avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy, alcuni operatori hanno espresso l'esigenza di posticipare tale data, sia per la definizione degli aspetti tecnici, sia per garantire una migliore conoscenza dei nuovi servizi da parte dell'utenza ed assicurare una transizione graduale alle nuove numerazioni. In particolare, viene sottolineato da un partecipante che dovrebbe essere garantito un periodo sufficientemente lungo tra la data di completamento della prima fase di assegnazione delle numerazioni e la data di avvio del servizio al fine di consentire, in particolar modo alle imprese di nuovo ingresso sul mercato, di approntare la propria organizzazione ed offerta commerciale nonché di completare le necessarie attività tecniche. Altri operatori sottolineano la necessità di fissare termini brevi per l'avvio del servizio informazione abbonati, allo scopo di garantire all'utenza un tempestivo beneficio del nuovo regime di concorrenza. In definitiva, tenendo conto anche dei contributi ricevuti nella fase del procedimento antecedente l'avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 1/04/CIR, i soggetti intervenuti nel procedimento hanno indicato un intervallo temporale per l'avvio del servizio informa-

zioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy compreso tra i tre e gli undici mesi dall'adozione del provvedimento finale. Per le medesime esigenze sopra esposte e con particolare riferimento alle attività tecniche, alcuni partecipanti alla consultazione sottolineano l'esigenza di un periodo di coesistenza tra le nuove numerazioni 12xy e la numerazione 12, variabile dai sei ai dodici mesi successivi all'avvio. Uno di essi, in particolare, in considerazione delle difficoltà tecniche relative all'implementazione di tale periodo di coesistenza, invita l'Autorità a considerare l'opportunità di individuare, per la fornitura del servizio informazione abbonati, una numerazione diversa da quella prevista.

13. Relativamente alle modalità di comunicazione all'utenza della possibilità di accedere ai servizi informazione abbonati offerti sulle numerazioni 12xy, alcuni operatori non condividono l'orientamento dell'Autorità secondo il quale le suddette informazioni devono essere fornite in modalità neutrale ovvero senza indicazione della numerazione 12xy che sarà assegnata ad un particolare operatore, in quanto potrebbe causare un disorientamento dell'utenza consequenziale ad una poco diffusa conoscenza delle nuove numerazioni. Sono state pertanto proposte alcune soluzioni, quali ad esempio includere nel messaggio informativo la lista in ordine casuale di tutte le nuove numerazioni assegnate oppure indicare una sola delle numerazioni assegnate individuata in maniera casuale. Una parte degli operatori sottolinea, inoltre, l'esigenza di estendere l'obbligo del messaggio informativo neutrale anche ai servizi di informazione abbonati offerti allo stato sulle numerazioni in decade 4, nonché, per alcuni, anche sulle numerazioni 892 e 899, allo scopo di assicurare un'effettiva parità di trattamento. Uno dei soggetti intervenuti nel procedimento, infine, ritenendo esistente un'asimmetria competitiva a vantaggio dell'operatore incumbent di rete fissa, ritiene opportuno imporre solo a quest'ultimo l'obbligo di una campagna informativa neutrale, e consentire, invece, agli altri operatori di comunicare alla propria clientela le numerazioni 12xy a loro assegnate.

14. L'Autorità, alla luce delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica e tenuto conto dei tempi necessari al Ministero delle comunicazioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla richiesta di autorizzazione per la fornitura di servizi informazione abbonati nonché per l'espletamento della procedura di prima assegnazione delle numerazioni e la conseguente attribuzione dei relativi diritti d'uso alle imprese, ritiene opportuno fissare al 1° luglio 2005 la data di avvio dei servizi sulle nuove numerazioni 12xy. L'Autorità, infatti, nella determinazione del calendario di apertura, persegue il duplice obiettivo di consentire l'avvio di un'equa concorrenza tra le imprese nell'offerta dei servizi di informazione abbonati e di far beneficiare gli utenti delle nuove offerte, sia in termini di numero che di qualità dei servizi offerti, il più rapidamente possibile. Ciò comunque compatibilmente con i tempi necessari per attuare gli adempimenti tecnici e procedurali necessari all'apertura delle nuove numerazioni e per informare l'utenza dei cambiamenti in atto. L'Autorità, quindi, di fronte alle diverse posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, i quali hanno indicato termini variabili da tre a undici mesi dall'adozione del provvedimento finale, ritiene che la data del 1° luglio 2005 rappresenti il giusto bilanciamento tra, da una parte, le esigenze di disporre di tempi congrui di predisposizione tecnica e commerciale e la necessità di fornire una effettiva ed adeguata informazione all'utenza e, dall'altra parte, gli interessi delle imprese ad offrire i propri servizi sulle nuove numerazioni e degli utenti a beneficiare di queste nuove offerte nel più breve tempo possibile.

La data di avvio così determinata dall'Autorità risulta peraltro coerente con la tempistica necessaria per l'acquisizione del consenso informato degli abbonati da parte degli operatori e per la completa realizzazione della base di dati unica di cui alla delibera n. 36/02/CONS. A tal proposito si richiamano i tempi fissati dall'Autorità Garante dei dati personali nel parere del 15 luglio 2004, per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali per la formazione dei nuovi elenchi telefonici e per la prestazione di servizi informazione agli utenti. Appare infatti evidente che una effettiva concorrenza nel mercato dei servizi di informazione abbonati sulle numerazioni 12xy può realizzarsi solo con la messa a disposizione di tutte le imprese interessate dell'elenco generale realizzato secondo quanto disposto dalla delibera n. 36/02/CONS.

15. In merito alle modalità di comunicazione all'utenza, l'Autorità, preso atto delle osservazioni pervenute nella consultazione, ribadisce, così come affermato nel paragrafo 11 dell'allegato *B* alla delibera n. 1/04/CIR, la necessità di fornire un messaggio informativo agli utenti che selezionano il numero 12, che indichi in maniera neutrale la possibilità di accedere ai servizi sulle nuove numerazioni 12xy. Tale messaggio sarà fornito da Telecom Italia nei quattro mesi antecedenti la data di avvio delle nuove numerazioni e da tutti gli operatori di accesso di rete fissa e mobile nei dodici mesi successivi a tale data. Inoltre, alla luce delle osservazioni ricevute, l'Autorità ritiene opportuno estendere la fornitura del messaggio informativo anche nel caso di accesso alle numerazioni in decade 4, allo stato utilizzate per i servizi di informazione abbonati, con le medesime modalità. Altresì l'Autorità ribadisce la necessità di fornire una comunicazione all'utente attraverso la fattura o conto telefonico, precisando che sono tenuti ad attuare quest'ultima modalità di comunicazione tutti gli operatori di accesso, inclusi gli operatori mobili nell'ipotesi di cliente post-pagato, per almeno due cicli di fatturazione antecedenti e successivi la data di avvio delle nuove numerazioni e che tale comunicazione dovrà contenere l'elenco di tutti i numeri 12xy assegnati. L'Autorità, peraltro, ritiene che l'imposizione della messaggistica neutrale non debba estendersi anche ai servizi di assistenza clienti «customer care» offerti dagli operatori, anche in considerazione della gratuità del servizio finalizzato alla assistenza della propria clientela.

16. L'Autorità, richiamando espressamente i paragrafi 11 e 12 dell'allegato *B* alla delibera n. 1/04/CIR, ritiene che l'introduzione delle nuove numerazioni 12xy debba avvenire, a partire dalla data di avvio senza alcuna fase di coesistenza tra la numerazione 12 e quelle 12xy a 4 cifre. L'Autorità, infatti, stima la durata del periodo transitorio, decorrente dall'adozione del presente provvedimento alla data di avvio, fissata al 1º luglio 2005, ragionevolmente adeguata a garantire la salvaguardia dell'utenza e l'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie all'avvio operativo delle nuove numerazioni 12xy. A tal proposito, si ribadisce che tale misura è necessaria anche a garantire una sostanziale parità tra tutti i soggetti che intendono fornire servizio informazione abbonati sulle nuove numerazioni 12xy ed ad evitare che un periodo di coesistenza tra differenti numerazioni possa generare incertezza e confusione negli utenti. L'Autorità tuttavia, tenuto conto di alcune osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica, ritiene adeguato consentire un periodo di coesistenza di due mesi, a partire dalla data di avvio, tra le numerazioni 12xy e quelle allo stato attivate da alcuni operatori di accesso sulla decade 4. Tale periodo di coesistenza, non ponendo problemi tecnici dal punto di vista della sovrapposizione di numerazioni con le stesse cifre iniziali consentirà agli utenti nella prima fase successiva alla chiusura del numero 12 di avere comunque a disposizione, per un periodo transitorio, alcune numerazioni già note per l'accesso ai servizi di informazioni abbonati.

4) *Condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.*

17. Nella proposta di provvedimento contenuta nella delibera n. 1/04/CIR, l'Autorità aveva ritenuto, quale requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, il possesso di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati. In merito all'orientamento espresso dall'Autorità, alcuni operatori hanno confermato la propria posizione secondo la quale è necessario limitare, per ragioni di natura regolamentare nonché economica, l'assegnazione delle nuove numerazioni 12xy ai soli soggetti già assegnatari di numerazioni geografiche.

18. In merito a tale aspetto l'Autorità osserva che il servizio di informazione abbonati rientra tra i servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 1, lettera *g)* del codice, per la sua innegabile complementarità al servizio di telefonia. L'Autorità ritiene, quindi, che per tutte le imprese che intendano fornire servizi di informazione abbonati, risulti sufficiente il conseguimento di una «autorizzazione generale per la fornitura del servizio di informazione abbonati», di nuovo tipo, ai sensi dell'art. 25 del codice. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, tale servizio è ricompreso nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.

19. In merito all'offerta del servizio addizionale di completamento della chiamata, in virtù del quale è possibile raggiungere direttamente la numerazione oggetto della richiesta di informazioni, l'Autorità aveva manifestato l'orientamento di ritenere necessario il possesso di un'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico, da parte delle imprese che intendano offrire tale servizio. Alcuni soggetti hanno espresso il loro dissenso, ritenendo che tale requisito sia non proporzionato alle caratteristiche dell'attività che i fornitori del servizio informazioni abbonati si propongono di svolgere e che, per di più, imponga a quest'ultimi ingenti oneri finanziari addizionali, ponendo così una barriera all'ingresso del mercato dei servizi in esame. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'Autorità confermasse il suddetto orientamento, i medesimi operatori chiedono che i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione generale in oggetto siano almeno proporzionati alla tipologia di servizio per la cui erogazione è imposta l'autorizzazione stessa.

20. L'Autorità, anche in considerazione delle osservazioni svolte dai soggetti intervenuti nella consultazione, ritiene che il possesso di un'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico per l'offerta del servizio di completamento della chiamata possa configurarsi come un requisito eccessivo e non giustificato nei confronti delle imprese, differenti dagli operatori già autorizzati alla fornitura di servizi di fonia o di comunicazioni mobili e personali, che intendono offrire il completamento della chiamata nella propria offerta di servizio di informazione abbonati. Tali imprese, infatti, potranno decidere di avvalersi, per tale servizio, dei servizi di telefonia vocale offerti da altro operatore a ciò abilitato. In tale situazione, il fornitore di servizi di informazione abbonati si limiterà ad effettuare una rivendita di traffico telefonico, acquistando determinate quantità di traffico da un operatore autorizzato all'offerta di servizi di telefonia vocale. In questa ipotesi, l'Autorità ritiene adeguato il conseguimento di una »autorizzazione alla rivendita di traffico telefonico», ai sensi dell'art. 25 del codice, in aggiunta a quella per l'offerta del servizio informazione abbonati. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, tale autorizzazione è ricompresa nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.

21. L'Autorità, nella delibera n. 1/04/CIR aveva ritenuto opportuna una definizione delle specifiche condizioni di attribuzione dei diritti d'uso sulle numerazioni 12xy, così come previsto dall'art. 28, comma 1, del Codice, al fine di garantire l'uso efficiente delle stesse nel rispetto delle finalità di sviluppo della concorrenza e di tutela dell'utenza. In merito a questo aspetto, gli operatori intervenuti nel procedimento hanno generalmente condiviso l'orientamento espresso dall'Autorità. Si ribadisce, pertanto, quanto già affermato nel paragrafo 15 dell'allegato *B* alla delibera n. 1/04/CIR. In merito alla condizione di assicurare il costante aggiornamento delle informazioni relative agli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, si sottolinea l'esigenza che tali aggiornamenti avvengano con una cadenza coerente con quella prevista negli accordi quadro conclusi tra gli operatori che partecipano alla costituzione della base di dati unica.

22. L'Autorità ritiene, inoltre, che in considerazione della rilevanza verso gli utenti del servizio informazione abbonati e, quindi, della necessità di garantire all'utenza la disponibilità dello stesso in qualsiasi arco temporale della giornata, sia necessario includere tra le condizioni di attribuzione anche l'apertura del servizio ventiquattro ore su ventiquattro, anche al fine di assicurare un uso efficiente delle numerazioni 12xy. Inoltre, sempre con riferimento a tale fine e nel rispetto della finalità di tutela dell'utenza, l'Autorità ritiene opportuno richiamare espressamente, tra le suddette condizioni, il rispetto della stessa normativa in materia di qualità e carte dei servizi applicabile alla telefonia vocale fissa, con particolare riferimento ai servizi informazione abbonati/consultazione elenchi.

5) *Modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.*

23. Relativamente alle modalità di attribuzione, l'Autorità aveva manifestato l'orientamento di limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, almeno nella fase di avvio, e di adottare i criteri di norma previsti dal Piano di numerazione per l'attribuzione delle altre numerazioni. Nel corso della consultazione pubblica gli operatori intervenuti nel procedimento hanno generalmente manifestato l'esigenza di ottenere l'assegnazione di più di una numerazione (almeno due), al fine di poter specializzare i servizi offerti e migliorare, quindi, la qualità della prestazione.

24. Una parte degli operatori, inoltre, ha riaffermato di ritenere opportuna l'attribuzione di numerazioni di immediata riconoscibilità e che richiamano mnemonicamente i codici di Customer care o i codici di Carrier selection attualmente in uso da parte degli stessi operatori. A tal fine è richiesta una modifica della delibera n. 9/03/CIR, volta ad includere tra le numerazioni da assegnare alcune delle numerazioni attualmente non attribuibili.

25. Al contrario, altri operatori non condividono la previsione della possibilità di eccezioni al Piano di numerazione contenuta nella proposta di provvedimento, ritenendo che un'attribuzione non discriminatoria delle nuove numerazioni sia presupposto indefettibile per la creazione di un regime di effettiva concorrenza.

26. L'Autorità, in merito alla quantità di numeri assegnabili a ciascun operatore, richiamando espressamente il paragrafo 18 dell'allegato *B* alla delibera n. 1/04/CIR, conferma la necessità di limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, almeno nella fase di avvio delle numerazioni 12xy, in considerazione del limitato numero di numerazioni a 4 cifre disponibili e dell'esigenza di favorire l'ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Appare inoltre utile accompagnare tale previsione con quella di limitare in ogni caso a 3 il numero totale massimo di numerazioni che possono essere attribuite nell'insieme a società legate tra loro da relazioni di controllo e/o collegamento. Tale ultima previsione consentirà, soprattutto nella fase di prima attribuzione delle numerazioni 12xy, di evitare fenomeni di accaparramento di numerazioni da parte del medesimo gruppo societario.

27. In merito alla esigenza prospettata da alcuni soggetti di associare in maniera mnemonica le numerazioni 12xy ad altri numeri noti al pubblico già utilizzati da alcuni operatori, l'Autorità ritiene che questo criterio preferenziale di assegnazione non sia ammissibile. Si osserva, infatti, che non esiste alcun fondamento normativo alla richiesta avanzata da una parte degli operatori di essere preferiti ad altri nell'assegnazione di determinati numeri. Inoltre, l'utilizzo di un criterio di assegnazione basato sulla mnemonicità andrebbe a minare i principi di obiettività e non discriminazione, di cui all'art. 15, comma 2, del codice, in osservanza dei quali le procedure di assegnazione di numeri devono assicurare la parità di trattamento tra tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Pertanto, non esiste alcuna motivazione che consenta di derogare all'applicazione dei criteri di norma adottati per l'assegnazione delle altre numerazioni previste dal Piano di numerazione, vale a dire l'attribuzione sulla base della data di presentazione della domanda e, laddove possibile, in base alle preferenze indicate dai richiedenti.

28. Con riferimento alla possibilità di richiesta di una numerazione 12xy da parte di un'impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni per conto di un'altra autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica, alcuni operatori hanno manifestato perplessità su tale orientamento, ritenendo che così non solo si renderebbe più difficile il controllo degli obblighi imposti agli operatori ma, poi, si verrebbe a creare il pericolo di un aggiramento del limite massimo di numeri richiedibili. Un altro operatore, invece, ha sottolineato l'opportunità di precisare, nel provvedimento finale, che la durata dell'attribuzione della numerazione 12xy coincida con la durata del contratto stipulato tra le due imprese e che quest'ultimo sia debitamente allegato alla richiesta di assegnazione.

29. Su tale aspetto l'Autorità, rilevate le osservazioni degli operatori e considerato che in base all'art. 27, comma 3 del codice ciascuna impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica ha titolo per ottenere direttamente una numerazione, ritiene non opportuno e necessario prevedere la possibilità di richiesta di una numerazione 12xy da parte di un'impresa per conto di un'altra.

6) *Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.*

30. In merito alla prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12xy, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di prevedere una procedura attraverso la quale, a partire dalle preferenze espresse dalle imprese, si attribuiscono le eventuali numerazioni richieste contestualmente da due o più soggetti a mezzo di estrazione a sorte. Alcuni operatori hanno condiviso questa posizione, mentre altri hanno ribadito di ritenere opportuno l'utilizzo di un criterio preferenziale di assegnazione basato sulla mnemonicità.

31. L'Autorità, relativamente alla procedura di prima assegnazione, ritiene che allo scopo di garantire i necessari requisiti di obiettività e trasparenza, sia necessaria la statuizione di un arco temporale entro il quale considerare contestuali le domande ricevute. In questa prima fase di assegnazione, quindi, l'attribuzione delle numerazioni avverrà sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatta richiesta entro il termine suddetto. Tale procedura viene di seguito riportata:

i) entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione di un avviso del Ministero delle comunicazioni concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, ciascuna impresa in possesso dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di informazione abbonati richiede una numerazione preferenziale per servizi di informazioni abbonati. L'impresa allega altresì alla richiesta una lista, ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori 59 numerazioni. L'avviso sopra indicato verrà pubblicato entro il 31 dicembre 2004;

ii) decorso il termine di quindici giorni sopra indicato, il Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire, entro i termini previsti dall'art. 27, comma 8, del Codice, le numerazioni sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro lo stesso termine e secondo la procedura descritta al punto successivo;

iii) il Ministero delle comunicazioni assegna le numerazioni preferenziali indicate da ciascuna impresa. Nel caso di coincidenza tra le richieste, si effettua, in seduta pubblica e alla presenza delle imprese interessate, un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione, assegnando la numerazione all'impresa sorteggiata. Assegnate tutte le numerazioni preferenziali richieste, all'impresa, o alle imprese, escluse dai sorteggi sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze, purché non già attribuita. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni, si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione, della numerazione all'impresa sorteggiata. All'impresa o alle imprese escluse dal sorteggio sarà assegnata la successiva delle numerazioni indicate in posizione nella lista di preferenze, purché non già attribuita;

iv) la procedura di sorteggio, di cui al punto precedente, si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine indicato al punto *i)*;

v) a far data dal completamento della procedura di prima attribuzione, il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizio di informazione abbonati, richieste successivamente al termine di cui al punto *i)*, secondo i criteri e le procedure di norma indicate nel Piano di numerazione ovvero sulla base della data di richiesta e, laddove possibile, sulla base della preferenza espressa dall'impresa richiedente l'assegnazione.

Nell'ipotesi di coincidenza delle preferenze, l'Autorità conferma la non utilizzabilità di un criterio di preferenza basato sulla mnemonicità, per le stesse regioni indicate al precedente punto 27 ritenendo in definitiva che il criterio dell'estrazione a sorte, tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione, sia quello più idoneo a rendere l'assegnazione delle numerazioni 12xy conforme ai principi di trasparenza e parità di trattamento, di cui all'art. 15, comma 2 del codice.

32. Un operatore, inoltre, esprime la propria preoccupazione sulla scarsità delle circa 60 numerazioni 12xy a disposizione dei concorrenti, rispetto alle richieste di assegnazione non solo attuali ma anche future. Al fine di evidenziare la portata della problematica in oggetto, è richiamata l'esperienza del Regno Unito, dove le richieste ricevute per l'assegnazione delle nuove numerazioni per la fornitura del servizio informazione abbonati sono state quasi 300 e l'Autorità di regolamentazione britannica è stata in grado di soddisfarle grazie alla previsione di una numerazione a 6 cifre. Alla luce di questi dati, il medesimo operatore chiede l'adozione di una numerazione a 5 cifre del tipo 12xyz, sottolineando che una modificazione al Piano di numerazione successiva all'implementazione delle numerazioni 12xy e diretta a destinare differenti numerazioni all'offerta del servizio informazione, si tradurrebbe in un serio pregiudizio per gli operatori, vanificando gli ingenti investimenti sostenuti per l'avvio del servizio.

33. L'Autorità, preso atto delle osservazioni espresse dagli operatori, ritiene che il numero attualmente disponibile di 60 numerazioni 12xy sia adeguato e garantisca una sufficiente quantità di risorse anche nel medio termine, tenuto anche conto dell'attuale situazione di mercato che vede al momento un numero di imprese operanti largamente inferiore alle risorse disponibili. Ciò appare confermato anche da un'analisi della situazione in altri paesi, ad esempio nello stesso Regno Unito, dove a fronte delle notevoli richieste ricevute all'inizio, risultano allo stato attive un numero di imprese ben inferiore alla capacità (60) che sarebbe messa a disposizione in Italia. In ogni caso l'Autorità ritiene opportuno l'uso di tutti gli strumenti per evitare fenomeni di accaparramento delle numerazioni (si veda ad esempio il punto 26 precedente) nonché suggerire al Ministero delle comunicazioni, che provvederà ad assegnare le numerazioni, ulteriori strumenti da utilizzare in fase di prima attribuzione per scoraggiare fenomeni di accaparramento, descritti al successivo punto 34. Inoltre, qualora si verifichi la circostanza, anche in prima fase di attribuzione, che le risorse attualmente a disposizione non risultino sufficienti per garantire una numerazione a tutte le imprese richiedenti, l'Autorità si riserverà di valutare le modalità di attribuzione delle 40 numerazioni attualmente riservate (12xy con x da 0 a 3).

34. Per quanto precedentemente detto, l'Autorità ritiene utile far presente l'esigenza di adottare, in fase di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni, misure idonee a scoraggiare l'accaparramento di risorse di numerazione da parte di soggetti non realmente intenzionati allo svolgimento del servizio di informazione abbonati, allo scopo di realizzare il più efficiente uso delle risorse disponibili, così come richie-

sto dall'art. 27, comma 3, del codice. Si ritiene che una misura deterrente, atta ad ostacolare richieste non supportate da una effettiva intenzione di svolgere il servizio informazione abbonati, sia rappresentata dalla presentazione, contestualmente alla richiesta per la prima attribuzione dei diritti d'uso, di una fideiussione di importo adeguato, pari a due volte il contributo annuale per la concessione dei diritti d'uso, escutibile in favore del Ministero delle comunicazioni a prima richiesta nell'ipotesi di mancato avvio del servizio entro il termine di novanta giorni dalla data prevista dal calendario di attuazione. Appare inoltre utile far presente che il pagamento del contributo annuale per la concessione dei diritti d'uso, di cui all'art. 35 del codice, dovrà essere effettuato contestualmente all'attribuzione dei diritti d'uso della numerazione.

7) *Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza.*

35. L'Autorità, a tutela e garanzia dell'utenza, aveva ritenuto opportuno definire alcune delle modalità attraverso le quali possono essere offerti i servizi informazione abbonati. In particolare, l'Autorità aveva previsto che, attraverso i servizi in questione, si devono fornire informazioni relative a tutti gli utenti di tutti gli operatori di rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune categorie ristrette di utenti. I servizi possono essere inoltre offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre l'Autorità non aveva ritenuto coerente con la normativa vigente l'offerta di tali servizi attraverso siti web specializzati raggiungibili in modalità «dial up» attraverso una numerazione 12xy. Più in generale non potrà essere offerto l'accesso «dial up» ad internet attraverso tali numerazioni. Tra le misure regolamentari proposte dall'Autorità era inoltre contemplato il divieto di offerta del servizio di completamento della chiamata verso le numerazioni internazionali e quelle per servizi a sovrapprezzo. Gli operatori hanno generalmente condiviso l'orientamento manifestato dall'Autorità, fatta eccezione per l'interdizione del servizio di completamento di chiamata verso numerazioni internazionali. Uno dei soggetti intervenuti nel procedimento, infatti, sottolinea che esistono da tempo strumenti idonei a prevenire truffe a danno degli utenti, quali, ad esempio, un servizio di blocco selettivo delle chiamate controllato dall'abbonato. Un altro operatore, invece, evidenzia che, in molti casi, le chiamate verso numerazioni internazionali non hanno costi maggiori di quelle verso numerazioni mobili, così che sarebbe iniquo inibire la call-completion verso le prime e non verso le seconde.

36. In merito alla possibilità di offrire il servizio di completamento della chiamata verso numerazioni internazionali, l'Autorità, anche alla luce delle osservazioni degli operatori, ha rilevato che, in generale, per alcune e importanti direttrici il costo delle chiamate verso numerazioni internazionali non risulta maggiore di quello delle chiamate verso numerazioni mobili. Il divieto di offerta del servizio di completamento della chiamata verso tutte le numerazioni internazionali non appare quindi proporzionato. Tuttavia, tenuto conto che per alcune direttrici internazionali (di norma Paesi extra-europei) il costo della chiamata risulta sensibilmente elevato, appare opportuno definire, a tutela dell'utente, una soglia di prezzo massimo per i servizi offerti sulle numerazioni 12xy. Rimane fermo che il servizio di completamento della chiamata deve rispettare il blocco selettivo di chiamata scelto dall'utente.

37. In relazione alla soglia di prezzo, risulta utile svolgere le seguenti considerazioni. Allo stato, le modalità con cui vengono tariffati i servizi offerti, sulle reti pubbliche, attraverso numerazioni non geografiche non consentono di variare il prezzo minutario fatturato all'utente nel corso della chiamata. Ne consegue quindi che, nel caso dei servizi di informazione abbonati, il prezzo dell'accesso al servizio di informazione sarà mantenuto anche nella fase di completamento della chiamata, quando cioè l'utente viene connesso, su sua richiesta specifica, alla numerazione oggetto della richiesta di informazioni. La soglia di prezzo massimo si riferirà pertanto sia alla fase di richiesta delle informazioni sia alla fase, eventuale, di completamento della chiamata. Peraltro, il prezzo fatturato all'utente nella fase di completamento della chiamata potrà risultare differente da quello che l'utente avrebbe se si collegasse direttamente, attraverso il proprio operatore di accesso, al numero richiesto.

Ciò considerato, appare quindi necessario garantire agli utenti che accedono al servizio di informazione abbonati sia un'informativa sul costo della chiamata, come già previsto dall'art. 5, comma 2, del Piano di numerazione, sia una specifica informazione del prezzo nella fase di completamento della chiamata, richiedendo espressamente all'utente la sua accettazione prima di connetterlo con il numero richiesto.

In relazione alla possibilità di variare il prezzo del servizio di informazione abbonati nella fase di completamento della chiamata l'Autorità, considerata la valenza pro-concorrenziale ed il conseguente beneficio per l'utenza dell'introduzione di una tale prestazione ritiene opportuno promuovere l'adozione di standard al fine dell'introduzione della prestazione in questione. L'Autorità inoltre ritiene che qualora un operatore di accesso, che offra anche servizi di informazione abbonati, sia in grado di variare il prezzo nella fase di completamento della chiamata per i propri clienti, allora l'operatore dovrà in principio rendere disponibile tale prestazione a tutte le imprese che offrono servizi di informazione abbonati.

38. In merito all'importo della soglia di prezzo, l'Autorità, tenuto conto di quanto già previsto nel Piano di numerazione per codici di numerazione riguardanti analoghi servizi (892) ritiene opportuno fissare la stessa in 1,5 euro/minuto per la quota minutaria e 0,3 euro per l'eventuale addebito fisso alla risposta. L'Autorità ribadisce, invece, la necessità di escludere dal servizio di completamento della chiamata le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, espletati sia su numerazioni

nazionali che internazionali, non solo in considerazione del ben più elevato costo delle stesse ma anche per impedire l'elusione della normativa in materia di blocco dell'accesso ai servizi a sovrapprezzo nonché delle decisioni pregresse eventualmente adottate dall'utente in merito.

39. Relativamente alla tipologia di servizi informativi che possono essere offerti mediante le numerazioni 12xy, alcuni operatori hanno sottolineato che sarebbe opportuno circoscrivere tale ambito, in considerazione delle diverse numerazioni sulle quali è possibile erogare attualmente servizi informazione abbonati. Più precisamente, uno degli operatori intervenuti nel procedimento chiede che mediante le nuove numerazioni 12xy si possano offrire solo i dati di base relativi agli abbonati (come avviene attualmente attraverso la numerazione 12), attribuendo la possibilità di erogare servizi informativi con caratteristiche evolute esclusivamente alle altre numerazioni già esistenti (892, 899, 412), in considerazione del fatto che la numerazione 12xy nasce in sostituzione della numerazione 12 e, quindi, per essere dedicata a servizi meramente informativi dell'elenco abbonati e non a servizi a valore aggiunto.

40. Relativamente all'orientamento dell'Autorità di far cessare l'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4, a far data dall'apertura delle numerazioni 12xy, alcuni soggetti intervenuti nel procedimento non concordano con tale posizione, ritenendo che la suddetta misura regolamentare produrrebbe conseguenze negative in termini di impatto occupazionale, nonché economico, in considerazione degli ingenti investimenti effettuati dagli operatori per l'avvio di tali servizi. Uno degli operatori, in particolare, sottolinea che la circostanza che il servizio informazioni su decade 4 possa alterare la concorrenza andrebbe dimostrata da una definizione del mercato rilevante del servizio «informazione elenco abbonati», da un'analisi del grado di concorrenza attuale e prospettico dello stesso e da una valutazione d'impatto della misura regolamentare in oggetto.

41. L'Autorità aveva ritenuto, inoltre, che l'offerta del servizio informazione abbonati su numerazioni in decade 4 potesse generare incertezze negli utenti sull'identità del fornitore del servizio e sui prezzi. In merito a tale aspetto, un operatore ritiene che contrariamente a quanto affermato nel documento di consultazione, l'uso di una numerazione in decade 4 elimini ogni dubbio su chi sia il fornitore del servizio avanzato, poiché trattandosi di numerazione interna non può che essere il fornitore stesso del servizio di telefonia. Secondo un altro dei soggetti intervenuti nel procedimento, tali incertezze sarebbero eliminabili con gli accorgimenti opportuni, ad esempio introducendo un messaggio informativo (una fonia di preconnessione) che informi l'utente chiamante sull'identità del fornitore del servizio e sul costo effettivo del medesimo.

42. Uno degli operatori evidenzia, inoltre, che il mantenimento di servizi informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 non viola il principio di parità di trattamento tra i fornitori di servizi e gli operatori di rete e servizi di telefonia pubblica (gli unici a poter essere assegnatari di numerazioni in decade 4) trattandosi di differenze giustificate dalla diversità infrastrutturali dei soggetti. Uno dei soggetti intervenuti nel procedimento, infine, chiede la cessazione di offerta di servizi informazione abbonati su tutti i numeri attualmente utilizzati (p.e. 892, 899 e in decade 4); un altro operatore, invece, richiede che la previsione di far cessare l'offerta su codici quali 892 o 899 sia imposta solo qualora si disponga il divieto dell'offerta sulle numerazioni in decade 4.

43. L'Autorità, richiamando il paragrafo 25 della delibera n. 1/04/CIR, ribadisce che il mantenimento del servizio di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 violerebbe i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione previsti all'art. 15, comma 2 del codice. Infatti, le numerazioni in decade 4, in quanto numeri interni di rete, sono a disposizione solo degli operatori di accesso, i quali sarebbero gli unici a poter disporre di una numerazione più breve sulla quale offrire il servizio di informazione abbonati. È evidente, quindi, che la salvaguardia del principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2 del codice, non consente di mantenere il servizio di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4. Tale misura, peraltro, risulta coerente con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca le specifiche e tassative numerazioni su cui è possibile erogare servizi a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio informazione abbonati, e vieta espressamente l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle elencate.

44. Né a sostegno del mantenimento dell'offerta dei servizi in oggetto sulla decade 4 può essere invocato l'art. 10, comma 7 del Piano di numerazione, secondo cui «nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete». Infatti, la ratio di questa disposizione è di consentire, attraverso la decade 4, la semplificazione dell'accesso a servizi attestati su numerazioni geografiche o non geografiche, purché non a valore aggiunto. Non è pertanto rilevabile nessuna finalità di semplificazione nell'offerta del servizio informazione abbonati (su numerazione 12xy) sulle numerazioni in decade 4, visto che la numerazione pubblica su cui è offerto il servizio in oggetto è già di 4 cifre e nota a livello nazionale.

45. L'Autorità sottolinea, infine, che la cessazione dei servizi informazione abbonati in decade 4 non necessita di un'analisi di impatto regolamentare, trattandosi di una misura imposta dall'esigenza di garantire il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 15, comma 2 del codice. Ciò premesso e considerato quanto detto al punto 16 del presente provvedimento in merito al periodo di coesistenza di due mesi tra le numerazioni 12xy e quelle offerte in decade 4, l'Autorità ribadisce l'opportunità di far cessare i servizi di informazione abbonati offerti su numerazioni in decade 4 a far data dal 1° settembre 2005.

8) *Calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati.*

46. Considerato quanto detto nei precedenti paragrafi il calendario di attuazione per l'attribuzione dei diritti d'uso dei servizi informazione abbonati e per l'avvio dei servizi informazione abbonati viene di seguito riassunto, a titolo esemplificativo:

Data	Attività
T0	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Le imprese possono richiedere l'autorizzazione per la fornitura dei servizi di informazione abbonati.
T1	Pubblicazione, da parte del Ministero delle comunicazioni, dell'avviso concernente le modalità di espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione per i servizi di informazione abbonati (T1 entro il 31 dicembre 2004).
T1 + 15 giorni	Entro tale data le imprese interessate alla prima attribuzione delle numerazioni consegnano al Ministero la richiesta.
T1 + 15 giorni + 21 giorni	Entro tale data il Ministero espleta la procedura di prima attribuzione delle numerazioni. Per le richieste pervenute successivamente alla data «T1 + 15 giorni», il Ministero attribuisce le numerazioni sulla base della data della richiesta e della preferenza, qualora possibile.
1° marzo 2005	A partire da tale data gli operatori di accesso iniziano a fornire in fattura le informazioni agli utenti.
1° marzo 2005	A partire da tale data Telecom Italia (in caso di accesso al 12) e gli operatori di accesso che offrono servizi informazione abbonati sulla decade 4 forniscono informazioni sull'apertura delle numerazioni 12xy.
1° luglio 2005	Avvio del servizio su numerazione 12xy.
1° settembre 2005	Fino a tale data gli operatori di accesso che offrono servizi informazione abbonati sulla decade 4 forniscono informazioni sull'apertura delle numerazioni 12xy. A partire da tale data cessa l'offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni interne di rete.
1° novembre 2005	Fino a tale data gli operatori di accesso comunicano in fattura ai propri utenti le informazioni.
1° luglio 2006	Fino a tale data gli operatori di accesso forniscono un messaggio informativo nel caso di accesso alla numerazione 12.

In ogni caso l'Autorità si riserva di modificare in tutto o in parte il calendario sopra indicato, dandone opportuna informazione alle imprese ed agli utenti, qualora si verificassero circostanze eccezionali e dipendenti da cause di forza maggiore che non consentono di confermare le date indicate.

9) *Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12xy.*

47. L'art. 35 del codice prevede che i contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei criteri fissati dall'Autorità. A tal fine, l'Autorità aveva manifestato l'orientamento di assumere come riferimento per la fissazione di tali criteri, i valori stabiliti dal codice nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del codice fissa un contributo di 27.750 euro per i codici a quattro cifre per servizi di assistenza clienti «customer care». Il contributo per i codici, a quattro cifre, di carrier selection o di accesso a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 euro. Infine, il contributo per un numero a 5 cifre su codice 163 o 164 risulta pari sempre a 111.000 euro. L'Autorità aveva ritenuto che il confronto con le numerazioni per servizi di assistenza clienti non fosse significativo, in quanto tali servizi, offerti gratuitamente per il chiamante, riguardano principalmente i soli clienti di un operatore mentre una numerazione 12xy risulta a disposizione di tutta l'utenza e a pagamento. Pertanto, l'Autorità, tenuto conto dei valori previsti dal codice per le numerazioni esistenti e considerato il ridotto numero di numerazioni allo stato disponibili, aveva ritenuto opportuno, anche al fine di garantire l'uso efficiente di tali numerazioni, considerare un contributo annuale, il cui valore fosse compreso tra 55.500 e 111.000 euro.

48. Alcuni operatori intervenuti nel procedimento condividono pienamente l'orientamento espresso dall'Autorità. Uno di essi, in particolare, sottolinea che per le numerazioni 12xy con particolari caratteristiche di mnemonicità dovrebbero essere previsti contributi più elevati. Altri operatori, invece, chiedono che la misura del contributo annuo si attesti sulla soglia minima dell'intervallo di prezzo proposto dall'Autorità. Si sottolinea, infatti, che, tenuto conto dei costi per l'implementazione della Base di Dati Unica, un contributo eccessivamente elevato potrebbe contribuire a creare barriere all'ingresso del mercato dei servizi di informazione abbonati nonché riflettersi sui prezzi applicati alla clientela finale. Infine, un altro operatore ritiene che il valore del contributo proposto dall'Autorità sia contrario all'art. 35, commi 2 e 4 del codice in quanto non giustificato e discriminatorio rispetto al contributo stabilito per i servizi a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio informazione abbonati. Il medesimo operatore chiede, quindi, che il contributo sia fissato in 27.750 euro.

49. L'art. 35 del codice, attribuendo all'Autorità il potere di fissare i criteri per la determinazione dei contributi, richiede espressamente al comma 4 di tener conto nello svolgimento di tale attività degli obiettivi fissati all'art. 13 del codice, tra i quali è compreso anche quello di garantire un uso ed una gestione efficienti delle risorse di numerazione. Alla luce di ciò, l'Autorità ha assunto come riferimento per la fissazione di tali criteri i valori stabiliti dal codice nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre e ritiene ragionevole fissare, quale criterio di valutazione, una misura del contributo superiore a quello previsto per i codici a quattro cifre per assistenza clienti o a quello previsto per gli altri servizi a sovrapprezzo (i quali hanno, inoltre, una numerazione più lunga), in considerazione del fatto che la limitata disponibilità delle numerazioni 12xy e la rilevanza sociale del servizio informazione abbonati rendono opportuno prevedere misure deterrenti all'ingresso, nel mercato dei servizi di informazione abbonati, di operatori non provvisti di idonee garanzie di serietà ed efficienza operativa.

50. L'Autorità, pertanto, preso atto delle osservazioni degli operatori intervenuti nel procedimento e richiamando espressamente i punti 27 e 28 della delibera n. 1/04/CIR, ritiene proporzionato un contributo da fissare, tenuto conto dell'importo minimo dell'intervallo indicato nella proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 1/04/CIR, in un importo non inferiore a 55.500 euro.

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «Codice», il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «Ministero», il Ministero delle comunicazioni;

d) «Piano di numerazione», Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui all'allegato alla delibera n. 9/04/CIR;

e) «Numerazione per servizio informazione abbonati», la numerazione, tra quelle previste all'art. 24 del Piano di numerazione utilizzata per l'offerta di servizi di informazioni abbonati, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e che possono essere offerti anche con caratteristiche evolute;

f) «servizi a sovrapprezzo», i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni;

g) «autorizzazione generale», il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi

obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al codice;

h) «autorizzazione per il servizio informazione abbonati», il regime giuridico che, ai sensi dell'art. 25 del codice, disciplina la fornitura del servizio informazione abbonati;

i) «autorizzazione alla rivendita di traffico telefonico», il regime giuridico che, ai sensi dell'art. 25 del codice, disciplina l'offerta del servizio telefonico al pubblico, da parte di un soggetto che acquista volumi di traffico (minuti di conversazione) da un operatore e affida ad altro operatore il servizio di raccolta e terminazione della chiamata dell'utente.

Art. 2.

Autorizzazione per la fornitura del servizio di informazione abbonati

1. Le imprese che intendono offrire al pubblico un servizio di informazione abbonati richiedono al Ministero, ai sensi dell'art. 25 del codice, una «autorizzazione generale per la fornitura del servizio informazione abbonati». Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, tale servizio è ricompreso nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.

2. L'impresa che intenda offrire, nell'ambito dei servizi di informazione abbonati, il servizio di completamento della chiamata, qualora non in possesso di autorizzazione per la fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico, richiede al Ministero una «autorizzazione alla rivendita di traffico telefonico», che, ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, è ricompresa nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2 dell'allegato 10 al codice.

Art. 3.

Condizioni e modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati

1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione per la fornitura del servizio di informazione abbonati di cui al precedente art. 2, comma 1, possono richiedere al Ministero l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle numerazioni contenute nel Piano di numerazione, l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati è soggetta alle condizioni di seguito elencate:

a) la finalità esclusiva della fornitura di servizi informazione abbonati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

b) la raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali;

c) la raggiungibilità del servizio da tutto il territorio nazionale;

d) l'apertura del servizio senza interruzioni tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro;

e) la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite dall'Autorità per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili;

f) il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni;

g) il rispetto delle medesime disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi applicabili ai servizi di telefonia vocale fissa, con particolare riferimento ai servizi di consultazione elenchi;

h) l'informazione gratuita al chiamante del costo della chiamata alla numerazione 12xy nonché del costo del servizio di completamento della chiamata eventualmente richiesto dall'utente;

i) la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso, in conformità alla normativa vigente ad essere riportati negli elenchi accessibili attraverso il servizio di informazione abbonati assicurando altresì il costante aggiornamento di tali informazioni;

j) l'avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro novanta giorni dalla data di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni. Nel caso di attribuzione dei diritti d'uso effettuata antecedentemente alla data indicata all'art. 4, comma 1, del presente provvedimento, l'avvio del servizio dovrà avvenire entro novanta giorni da quest'ultima data.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 in merito alle procedure di prima assegnazione, il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

4. Ciascuna impresa può ottenere l'attribuzione dei diritti d'uso di una sola delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati. Non possono essere attribuite risorse di numerazione per servizi di informazione abbonati a più di tre imprese tra loro controllate o collegate.

5. I diritti d'uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati attribuiti ad una impresa sono revocati nel caso in cui l'impresa non avvii il servizio entro il termine di novanta giorni dall'attribuzione dei diritti d'uso, ovvero entro novanta giorni dalla data di cui al successivo art. 4, comma 1, nel caso di attribuzione antecedente a tale data, ovvero nel caso in cui l'impresa sospenda l'offerta del servizio per più di novanta giorni consecutivi.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni per il servizio informazione abbonati ha una durata di dodici mesi.

Art. 4.

Calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati

1. Le numerazioni per i servizi di informazione abbonati, di cui all'art. 24 del Piano di numerazione, sono aperte al pubblico dalla data del 1º luglio 2005.

2. A partire dalla data prevista al precedente comma 1, il codice 12 attualmente in uso da parte della società Telecom Italia, non è più utilizzabile ed i servizi espletati su tale codice dalla stessa società sono offerti sulla numerazione per servizi di informazione abbonati che sarà ad essa assegnata.

Art. 5.

Obblighi di messaggi informativi

1. Nei quattro mesi antecedenti la data di cui al precedente art. 4, comma 1, Telecom Italia fornisce agli utenti che accedono alla numerazione 12 un messaggio informativo gratuito sulla data di cessazione del numero 12 e sulla possibilità di accedere ai servizi di informazioni abbonati offerti dalle imprese sulle numerazioni 12xy. Tale messaggio non contiene indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

2. Nei dodici mesi successivi alla data di cui al precedente art. 4, comma 1, gli operatori di accesso forniscono, agli utenti che accedono alla numerazione 12, un messaggio informativo gratuito sulla chiusura di tale numerazione e sulla possibilità di accedere ai servizi di informazioni abbonati offerti dalle imprese sulle numerazioni 12xy. Tale messaggio non contiene indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

3. Nei quattro mesi antecedenti e nei due mesi successivi alla data di cui al precedente art. 4, comma 1, gli operatori di accesso che forniscono servizi di informazione abbonati in decade 4 forniscono agli utenti che accedono a tali servizi un messaggio informativo secondo le modalità indicate al precedente comma 1.

4. Gli operatori di accesso comunicano ai propri utenti l'elenco completo dei nuovi codici 12xy nelle fatture emesse nei quattro mesi antecedenti e successivi alla data di cui al precedente art. 4, comma 1.

Art. 6.

Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati

1. Il Ministero, entro il 31 dicembre 2004, pubblica l'avviso concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione per i servizi di informazione abbonati. Entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione, ciascuna impresa autorizzata alla fornitura dei servizi di informazione abbonati, ai sensi dell'art. 25, comma 4 del codice, può richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni previste per l'offerta dei servizi di informazione abbonati, indicando una numerazione preferenziale. L'impresa allega, altresì, alla richiesta una lista di ulteriori 59 numerazioni, ordinata in ordine decrescente di preferenza.

2. Decorso il termine di quindici giorni di cui al precedente comma 1, il Ministero espleta la prima attribuzione delle numerazioni per servizio di informazione abbonati entro i termini previsti dall'art. 27, comma 8 del codice.

3. Nella prima attribuzione di cui al precedente comma 2, il Ministero attribuisce le numerazioni assegnando a ciascuna impresa la numerazione preferenziale indicata. Nel caso di coincidenza tra le richieste di numerazioni, si effettua, in seduta pubblica e alla presenza delle imprese interessate, un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione, assegnando la numerazione all'impresa sorteggiata. Assegnate tutte le numerazioni preferenziali richieste, all'impresa o alle imprese escluse dal sorteggio sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze di cui al precedente comma 1, purché non già attribuita. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione della numerazione all'impresa sorteggiata. All'impresa, o alle imprese, escluse dal sorteggio sarà assegnata la successiva delle numerazioni indicate in posizione nella lista di preferenze, purché non già attribuita.

4. La procedura di sorteggio di cui al precedente comma 3 si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine di cui al precedente comma 1.

5. A far data dal completamento della procedura di prima attribuzione, il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizio di informazione abbonati, richieste successivamente al termine di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste al precedente art. 3, comma 3.

6. La richiesta di cui al precedente comma 1, redatta secondo le modalità stabilite dal Ministero, è accompagnata da una fideiussione di importo non inferiore a 111.000 euro. Tale fideiussione, irrevocabile ed incondizionata sarà escutibile a prima richiesta qualora l'impresa che ha ottenuto i diritti d'uso non avvii il servizio entro 90 giorni dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1.

Art. 7.

Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza

1. Sulle numerazioni di cui al precedente art. 1, comma 1, sono offerti i soli servizi di informazione abbonati, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata. Tali servizi, erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita pri-

vata nel settore delle comunicazioni, sono fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.

2. Sulle numerazioni 12xy non sono offerti servizi di accesso ad internet, in qualunque modalità realizzati e servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati.

3. Il servizio di completamento della chiamata non è offerto verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo nazionali ed internazionali ed in particolare verso le numerazioni di cui all'art. 20 del Piano di numerazione.

4. È fatto divieto tassativo di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato alle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

5. L'utente chiamante le numerazioni per servizi di informazione abbonati è informato del costo della chiamata secondo la normativa vigente.

6. L'utente che richiede il servizio di completamento della chiamata è informato del prezzo del servizio medesimo, il quale è espletato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente.

7. Per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa, i prezzi massimi della quota minutaria e della quota fissa alla risposta sono pari rispettivamente a 1,5 euro al minuto e 0,3 euro. Tali prezzi massimi si applicano anche alla eventuale fase di completamento della chiamata. L'Autorità, con successivo provvedimento, si riserva di escludere specifiche direttrici internazionali dal servizio di completamento della chiamata.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di rete in decade 4 cessa a far data dal 1° settembre 2005.

2. Il Ministero fissa la misura del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente provvedimento con riguardo ai criteri formulati in premessa e alla peculiarità del servizio oggetto del presente provvedimento.

Art. 9.

Sanzioni

1. L'inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 3 novembre 2004

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: LARI

04A11756

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 1° dicembre 2004.

Applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

Alle associazioni ed organizzazioni del tavolo agroalimentare

Alle regioni e province autonome - Assessorati all'agricoltura

c.c.

Al Ministero delle attività produttive

La legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2004, contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo.

In particolare, la legge contempla le disposizioni appresso indicate, relative alla denominazione di vendita della passata di pomodoro, alla classificazione merceologica dei vitelli, all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari e all'etichettatura degli oli d'oliva:

art. 1, comma 3: «La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali

dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.»;

art. 1, comma 3-*bis*: «L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi".»;

art. 1-*bis*: (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari) «1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza. 2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione. 3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza. 4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.»;

art. 1-*ter*: (Etichettatura degli oli d'oliva) «1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. 2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Le disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti normativi.

Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 204, non incidono nei rapporti e sui comportamenti degli operatori.

Nei prossimi mesi verranno esaminate, con il concorso delle organizzazioni di categorie, le problematiche connesse alle materie in argomento, onde individuare tempi e modalità per la effettiva introduzione di norme prescrittive nell'ordinamento.

In base agli esiti di tali approfondimenti tecnici, verranno predisposti i testi normativi finalizzati ad introdurre le disposizioni operative, che saranno previamente notificati alla Commissione europea con la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.

Sulla base di questi chiarimenti è da ritenersi superata la circolare n. 169 del 15 ottobre scorso, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2004.

Roma, 1º dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A11962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Sandoz»

Estratto decreto A.I.C. n. 444 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORAZEPAM SANDOZ, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg compresse» 20 compresse, «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 035877012 (in base 10) 126W4N (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50 mg; cellulosa microcristallina 67 mg; amido di mais 10 mg; magnesio stearato 1 mg; polacrilin potassium 1 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 035877024 (in base 10) 126W50 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 110 mg; cellulosa microcristallina 116,5 mg; amido di mais 15 mg; magnesio stearato 3 mg; polacrilin potassium 3 mg.

Confezione: «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

A.I.C. n. 035877036 (in base 10) 126W5D (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa).

Composizione: il tappo serbatoio contiene:

principio attivo: lorazepam 20 mg;

eccipiente: mannitolo 80 mg.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lorazepam 2 mg;

eccipienti: alcool etilico 95º 7 ml; acqua purificata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Stati di ansia e di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035835, relativo al farmaco «Biolorepin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11591

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Brunifarma»

Estratto decreto A.I.C. n. 455 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORAZEPAM BRUNIFARMA, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, via Maestra La Barbera, 18, c.a.p. 90017, Italia, codice fiscale n. 04874220827.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 036002018 (in base 10) 12BQ72 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg, magnesio stearato 0,35 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio diossido 0,07 mg; talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 cpr;

A.I.C. n. 036002020 (in base 10) 12BQ74 (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg; magnesio stearato 0,7 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 0,48 mg; macrogol 6000 0,11 mg; titanio diossido 0,04 mg; talco 0,025 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035540, relativo al farmaco «Zeloram» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11590

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi con elettroliti Bioindustria LIM».

Estratto decreto A.I.C. n. 457 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMINOACIDI CON ELETTROLITI BIOINDUSTRIA LIM, nella forma e confezione: «8,5% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure - Alessandria, via De Ambrosiis, 2 - c.a.p. 15067, Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «8,5% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 035249010 (in base 10) 11MQVL (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bioindustria L.I.M. Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., stabilimento sito in Novi Ligure (Italia), via De Ambrosiis, 2 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: L-isoleucina 5,9 g; L-leucina 7,7 g; L-lisina acetato 8,7 g; L-metionina 4,5 g; L-fenilalanina 4,8 g; L-treonina 3,4 g; L-triptofano 1,3 g; L-valina 5,6 g; L-alanina 6 g; L-arginina 8,1 g; L-istidina 2,4 g; L-prolina 9,5 g; L-serina 5 g; glicina 11,9 g; magnesio cloruro 6H2O 0,81 g; potassio acetato 2,94 g; L-cisteina HCL 0,18 g.

Eccipienti: sodio metabisolfito in quantità non maggiore di 1 g; acido acetico glaciale in quantità compresa tra 6 Ph e 7 Ph; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche:

la soluzione aminoacidi con elettroliti fornisce, in forma concentrata, aminoacidi in proporzione fisiologica e completamente utilizzabili per la sintesi proteica.

Somministrata assieme a soluzioni caloriche concentrate, quali ad esempio soluzioni ipertoniche di glucosio o emulsioni di grassi, additivate da elettroliti, vitamine ed oligoelementi, consente una nutrizione parenterale completa.

Somministrata nelle vene periferiche, da sola come soluzione isotonica (3%) oppure con una minima additivazione calorica quale il glucosio al 5%, fornisce un apporto nutritivo e risparmia le proteine corporee.

Per queste caratteristiche è indicata per la prevenzione delle perdite di azoto ed il trattamento del bilancio azotato negativo nei pazienti in cui:

1) non è possibile l'alimentazione per via gastroenterica;

2) si ha malassorbimento delle proteine per via orale;

3) le richieste metaboliche sono notevolmente aumentate, ad esempio per la presenza di ustioni estese.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Pharmeg»

Estratto determinazione n. 36 del 17 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA PHARMEG, nella forma e confezione: «0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via dei Giardini n. 34, c.a.p. 85033, codice fiscale 01572000766.

Confezione: «0,1 % crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036448013 (in base 10) 12S9SF (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g (pari a gentamicina 0,1 g);

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine il gentamicina per uso topico è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1 % crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036448013 (in base 10) 12S9SF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036448013 «0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036059, relativo al farmaco «Gentacream» e successive modifiche.

04A11786

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Doc Generici»

Estratto determinazione AIC/N n. 37 del 17 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA DOC GENERICI, nella forma e confezione: «0,1% crema» 1 tubo 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, c.a.p. 20124, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo 30 g.

A.I.C. n. 036535019 (in base 10) 12UYRC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g (pari a gentamicina 0,1 g);

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di Gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine il Gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036059, relativo al farmaco «Gentacream» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo 30 g - A.I.C. n. 036535019 (in base 10) 12UYRC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036535019 «0,1% crema» 1 tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11785

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Epifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 38 del 17 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA EPIFARMA, nella forma e confezione: «0,1% crema» tubo 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036447011 (in base 10) 12S8T3 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (tutte);

composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g (pari a gentamicina 0,1 g);

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine il gentamicina per uso topico è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno» attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036447011 (in base 10) 12S8T3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036447011 «0,1% crema» tubo 30 g;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036059, relativo al farmaco «Gentacream» e successive modifiche.

04A11784

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Bicarbonato Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione NCR/N n. 39 del 17 novembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SODIO BICARBONATO PIERREL MEDICAL CARE anche nelle forme e confezioni: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml; «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi da 500 ml; «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 12 sacche da 1000 ml; «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 6 sacche da 2000 ml e «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 3 sacche da 3000 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, codice fiscale 02790010967.

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml.

A.I.C. n. 030753091 (in base 10) 0XBJB3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: ogni flacone da 250 ml contiene:

principio attivo: sodio bicarbonato 3,5 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 250 ml; sodio edetato 0,025 g.

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi da 500 ml.

A.I.C. n. 030753103 (in base 10) 0XBJBH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: sodio bicarbonato 7,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 500 ml; sodio edetato 0,05 g.

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 12 sacche da 1000 ml.

A.I.C. n. 030753115 (in base 10) 0XBJBV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 8 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: ogni sacca da 1000 ml contiene:

principio attivo: sodio bicarbonato 14,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml; sodio edetato 0,1 g.

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 6 sacche da 2000 ml.

A.I.C. n. 030753127 (in base 10) 0XBJC7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 8 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a, stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: ogni sacca da 2000 ml contiene:

principio attivo: sodio bicarbonato 28,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2000 ml; sodio edetato 0,2 g.

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 3 sacche da 3000 ml.

A.I.C. n. 030753139 (in base 10) 0XBJCM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 8 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: ogni sacca da 3000 ml contiene:

principio attivo: sodio bicarbonato 42,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3000 ml; sodio edetato 0,3 g.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento degli stati di acidosi metabolica e nelle intossicazioni da barbiturici, salicilati, alcool metilico, nelle sindromi emolitiche, nelle sindromi rabdomiolitiche e nelle iperuricemie. È indicato nelle perdite intestinali di bicarbonato (diarrea) e nello shock.

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml.

A.I.C. n. 030753091 (in base 10) 0XBJB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi da 500 ml.

A.I.C. n. 030753103 (in base 10) 0XBJBH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 12 sacche da 1000 ml.

A.I.C. n. 030753115 (in base 10) 0XBJBV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 6 sacche da 2000 ml.

A.I.C. n. 030753127 (in base 10) 0XBJC7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 3 sacche da 3000 ml.

A.I.C. n. 030753139 (in base 10) 0XBJCM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 030753091 «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 030753103 «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 030753115 «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 12 sacche da 1000 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 030753127 «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 6 sacche da 2000 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 030753139 «1,4% soluzione per infusione endovenosa» 3 sacche da 3000 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11783

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Ratacand»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1614 del 10 novembre 2004

Specialità medicinale: RATACAND.

Confezioni:

033577014/M - 7 compresse 2 mg;

033577026/M - 14 compresse 2 mg;

033577038/M - 7 compresse 4 mg;

033577040/M - 14 compresse 4 mg;

033577053/M - 20 compresse 4 mg;

033577065/M - 28 compresse 4 mg;

033577077/M - 50 compresse 4 mg;

033577089/M - 56 compresse 4 mg;

033577091/M - 98 compresse 4 mg;

033577103/M - 98 × 1 compresse 4 mg;

033577115/M - 100 compresse 4 mg in astuccio;

033577127/M - 300 compresse 4 mg;

033577139/M - 100 compresse 4 mg in bottiglia;

033577141/M - 250 compresse 4 mg;

033577154/M -7 compresse 8 mg;

033577166/M - 14 compresse 8 mg;

033577178/M - 20 compresse 8 mg;

033577180/M - 28 compresse 8 mg;

033577192/M - 50 compresse 8 mg;

033577204/M - 56 compresse 8 mg;

033577216/M - 98 compresse 8 mg;

033577228/M - 98 × 1 compresse 8 mg;

033577230/M - 100 compresse 8 mg in astuccio;

033577242/M - 300 compresse 8 mg;

033577255/M - 100 compresse 8 mg in bottiglia;

033577267/M - 250 compresse 8 mg;

033577279/M - 7 compresse 16 mg;

033577281/M - 14 compresse 16 mg;

033577293/M - 20 compresse 16 mg;

033577305/M - 28 compresse 16 mg;

033577317/M - 50 compresse 16 mg;

033577329/M - 56 compresse 16 mg;

033577331/M - 98 compresse 16 mg;

033577343/M - 98 × 1 compresse 16 mg.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11593

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Clozapina Chiesi»

Estratto provvedimento UPC/II/1620 del 16 novembre 2004

Specialità medicinale: CLOZAPINA CHIESI.

Confezioni:

035390018/M - 28 compresse da 25 mg;

035390020/M - 28 compresse da 50 mg;

035390032/M - 28 compresse da 100 mg;

035390044/M - 1 flacone HDPE da 28 compresse da 25 mg;

035390057/M - 1 flacone HDPE da 28 compresse da 50 mg;

035390069/M - 1 flacone HDPE da 28 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0175/001-003,W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito armonizzazione per procedura di arbitrato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11592

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Aspimicran»

Estratto provvedimento UPC/II/1616 del 10 novembre 2004

Specialità medicinale: ASPIMICRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035636012/M - 1 strip 6×2 compresse effervescenti da 500 mg;

A.I.C. n. 035636024/M - 1 strip 12×2 compresse effervescenti da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/H/0249/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio delle specifiche del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11595

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Glucagen»

Estratto provvedimento UPC/II/1617 del 10 novembre 2004

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezione A.I.C. n. 027489018/M - "Hypokit" 1 fl. liof + sir. solv.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk a/s.

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/H/0011/001/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche relative al periodo di validità del solvente nella siringa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11596

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Blopress»

Estratto provvedimento UPC/II/1615 del 16 novembre 2004

Specialità medicinale: BLOPRESS.

Confezioni:

033451016/M - 7 compresse 2 mg;
033451028/M - 14 compresse 2 mg;
033451030/M - 7 compresse 4 mg;
033451042/M - 14 compresse 4 mg;
033451055/M - 20 compresse 4 mg;
033451067/M - 28 compresse 4 mg;
033451079/M - 50 compresse 4 mg;
033451081/M - 56 compresse 4 mg;
033451093/M - 98 compresse 4 mg;
033451105/M - 98×1 compresse 4 mg;
033451117/M - 100 compresse 4 mg;
033451129/M - 300 compresse 4 mg;
033451131/M - 7 compresse 8 mg;
033451143/M - 14 compresse 8 mg;
033451156/M - 20 compresse 8 mg;
033451168/M - 28 compresse 8 mg;
033451170/M - 50 compresse 8 mg;
033451182/M - 56 compresse 8 mg;
033451194/M - 98 compresse 8 mg;
033451206/M - 98×1 compresse 8 mg;
033451218/M - 100 compresse 8 mg;
033451220/M - 300 compresse 8 mg;
033451232/M - 7 compresse 16 mg;
033451244/M - 14 compresse 16 mg;
033451257/M - 20 compresse 16 mg;
033451269/M - 28 compresse 16 mg;
033451271/M - 50 compresse 16 mg;
033451283/M - 56 compresse 16 mg;
033451295/M - 98 compresse 16 mg;
033451307/M - 98×1 compresse 16 mg;
033451319/M - 100 compresse 16 mg;
033451321/M - 300 compresse 16 mg.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/H/0198/001-004/II/025.

033577356/M - 100 compresse 16 mg in astuccio;
033577368/M - 300 compresse 16 mg;
033577370/M - 100 compresse 16 mg in bottiglia;
033577382/M - 250 compresse 16 mg;
033577394/M - 50×1 compresse in blister da 4 mg;
033577406/M - 50×1 compresse in blister da 8 mg;
033577418/M - 50×1 compresse in blister da 16 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a..

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/H/0197/001-004/II/035.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11594

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Reductil»

Estratto provvedimento UPC/II/1621 del 16 novembre 2004

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034439012/M - 28 capsule 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034439036/M - 56 capsule 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034439063/M - 98 capsule 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034439087/M - 280 capsule 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034439099/M - 28 capsule 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034439113/M - 56 capsule 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034439149/M - 98 capsule 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034439164/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Knoll Deutschland Gmbh.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/H/0168/001-002/W019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11599

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Reduxade»

Estratto provvedimento UPC/II/1622 del 16 novembre 2004

Specialità medicinale: REDUXADE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034437018/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437032/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437069/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437083/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437095/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437119/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437145/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437160/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/H/0170/001-002/W016;

Tipo di modifica: modifica stampati;

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11597

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Ectiva»

Estratto provvedimento UPC/II/1623 del 16 novembre 2004

Specialità medicinale: ECTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034438010/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438034/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438061/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438085/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438097/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438111/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438147/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438162/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/H/0169/001-002/W017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11598

Determinazione relativa al decreto n. 273 del 13 maggio 2004 di regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Humira».

Con riferimento al decreto n. 273 del 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 152 del 1º luglio 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: Art. 2: la specialità medicinale HUMIRA adalimumab è classificata come segue: accanto alla classe H aggiungasi:

«con prescrizione e distribuzione da parte dei centri specializzati individuati dalle regioni e province autonome secondo le modalità definite nel progetto ANTARES».

04A11780

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401288/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77